



Istituzioni
medievali
a.a. 2022/2023

Miriam Davide



1. Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I imperatoris, a cura di G. WAITZ – B. DE SIMSON, Hannover-Leipzig, 1969, pp. 116-117; 210)

I latini imitano ancor oggi la saggezza degli antichi Romani nella struttura delle città e nel governo dello Stato. Essi amano infatti la libertà tanto che, per sfuggire alla prepotenza dell'autorità si reggono con il governo di consoli anziché di signori.

Essendovi tra essi tre ceti sociali, cioè quello dei grandi feudatari, dei valvassori e della plebe, per contenerne le ambizioni eleggono i predetti consoli non da uno solo di questi ordini, ma da tutti, e perché non si lascino prendere dalla libidine del potere, li cambiano quasi ogni anno.



Ne viene che, essendo la terra suddivisa fra le città, ciascuna di esse costringe quanti abitano nella diocesi a stare dalla sua parte, ed a stento si può trovare in tutto il territorio qualche nobile o qualche personaggio importante che non obbedisca agli ordini delle città. Esse hanno anche preso l'abitudine di indicare questi territori come loro «comitati», e per non mancare di mezzi con cui contenere i loro vicini, non disdegnano di elevare alla condizione di cavaliere e ai più alti uffici giovani di bassa condizione e addirittura artigiani praticanti spregevoli arti meccaniche, che le altre genti tengono lontano come la peste dagli uffici più onorevoli e liberali. Ne viene che esse sono di gran lunga superiori a tutte le città del mondo per ricchezza e potenza.



A tal fine si avvantaggiano non solo, come si è detto, per la saggezza delle loro istituzioni, ma anche per l'assenza dei sovrani, che abitualmente rimangono al di là delle Alpi. In un punto tuttavia si mostrano immemori dell'antica nobiltà e rivelano i segni della rozzezza barbarica, cioè che mentre si vantano di vivere secondo le leggi, non obbediscono alle leggi. Infatti mai o quasi mai accolgono con il dovuto rispetto il sovrano a cui dovrebbero mostrare volonterosamente obbedienza... a meno che non vi siano costretti dalla presenza di un forte esercito a riconoscerne l'autorità...



Del luogo e dei costumi di questa città (Milano) abbiamo già parlato. Qui dobbiamo aggiungere che tutt'intorno è circondata da una pianura coltivata che per natura è amplissima. Il suo circuito è più di 100 stadi, è circondata da mura, dalla parte di fuori ha un ampio fossato colmo d'acqua che scorre come un fiume, che nell'anno precedente per timore della guerra futura i loro consoli avevano fatto fare malgrado le opposizioni di molti. Non hanno torri alte come tante altre città; infatti per la moltitudine e la fortezza loro e delle città a loro confederate, con molta fiducia avevano pensato che la loro città mai avrebbe potuto essere assediata da un re o da un imperatore. Di conseguenza avvenne che questa città fin dal tempo più antico fosse nemica ai suoi re e che temerariamente macchinando ribellioni contro i suoi principi, godesse delle divisioni del regno e preferisse avere sopra di sé l'autorità di due sovrani, piuttosto che di uno e ridendosi dell'uno e dell'altro incapaci di farsi valere non serbava fede né a una parte né all'altra. Di queste cose, chi vuole un esempio, ricorra a Liutprando che ha scritto le gesta dei Longobardi



Di conseguenza avvenne che questa città fin dal tempo più antico fosse nemica ai suoi re e che temerariamente macchinando ribellioni contro i suoi principi, godesse delle divisioni del regno e preferisse avere sopra di sé l'autorità di due sovrani, piuttosto che di uno e ridendosi dell'uno e dell'altro incapaci di farsi valere non serbava fede né a una parte né all'altra. Di queste cose, chi vuole un esempio, ricorra a Liutprando che ha scritto le gesta dei Longobardi].

2. V. FAINELLI, Codice diplomatico veronese dalla caduta dell'impero romano alla fine del periodo carolingio, Venezia, R. Deputazione, 1940, doc. 147, pp. 207-8.

L'anno dell'incarnazione dei Signore 798. Notizia su quale manutenzione delle mura della città di Verona era consuetudine fare nei tempi passati da parte della sede vescovile di S. Zeno.

Al tempo del re Pipino, quando era ancora fanciullo, gli Unni, detti anche Avari, invasero l'Italia con un esercito in seguito al fatto che l'esercito dei Franchi e specialmente il duca del Friuli aggredivano con continue scorrerie gli Unni che abitavano fra l'Italia, la Pannonia e il Danubio. Il re dei Franchi Carlo, quando fu avvertito della loro venuta, si diede dunque cura di far restaurare la città di Verona in gran parte distrutta, fece ricostruire le mura e le torri e fece munire i fossati attorno alla città di palizzate infisse al suolo; quivi lasciò poi il figlio Pipino e inviò Berengario come suo rappresentante per reggere la città.

Sulla costruzione delle mura e dei fossati sorse però una controversia fra i cittadini con i giudici della città da un lato e la parte [vescovile] di S. Zeno dall'altro: i giudici volevano infatti che la sede vescovile contribuisse per un terzo alle spese, ma la parte della chiesa, che a confronto di una popolazione laica tanto numerosa era una piccola minoranza, voleva contribuire non per un terzo, ma per un quarto, come era solita fare in passato. E non solo l'episcopato, ma con esso il monastero di S. Maria che è sito a Porta Organo, e tre altri monasteri regi minori, cioè S. Pietro in Mauratica, S. Stefano in Ferrania, S. Tommaso delle Vergini in città, e due ospedali regi, uno a Porta S. Fermo, l'altro detto Calaudustera.

Poiché la contesa andava per le lunghe e nessuna delle due parti voleva cedere, non avendo potuto asserire la parte pubblica ciò che sosteneva in quanto molto tempo era passato da quando la città aveva subito restauri (al tempo dei Longobardi, infatti, essendo soggetta a pubblica manutenzione, non mancava di nulla e se qualcosa minacciava rovina subito veniva restaurata per intervento del vicario della città), di comune accordo stabilirono di rimettersi al giudizio di Dio e dello Spirito Santo e decisero di fare stare «alla croce» nella chiesa di S. Giovanni Battista del Duomo due giovani chierici, scelti e giudicati senza nessun crimine, uno dei quali era Aregauso, poi arcivescovo della città, che rappresentava la parte pubblica, l'altro, a nome di S. Zeno, era Pacifico che fu poi diacono della chiesa maggiore.



Dall'inizio della messa fino alla metà della lettura della Passione secondo Matteo rimasero alla pari, poi quello che era stato assegnato alla parte pubblica stramazzone al suolo esanime, mentre Pacifico rimase fino al termine della lettura. Finita la prova e rese grazie a Dio, la parte del vescovo con quelli che abbiamo prima ricordato accettò di concorrere per un quarto alle spese tanto per i restauri della città quanto per quelli del castello.

In tempi attuali, cioè l'anno in cui l'imperatore Lotario con i fratelli ritornò in Francia con l'esercito presso il padre, egli inviò a Verona i suoi rappresentanti, cioè il vescovo di Lodi Erimberto e il conte di Bergamo Mario, affinché facessero restaurare le mura che erano crollate presso la Porta detta Nuova, in castello e negli altri luoghi in cui si rendeva necessario un intervento, e la parte della chiesa con gli altri enti ecclesiastici accettò di contribuire per un quarto alla riparazione e i lavori furono completati. Tutto ciò abbiamo registrato per togliere ogni ragione di contrasto, noi che siamo stati presenti a tutte queste vicende, dal principio di questa narrazione fino all'attuale anno 837 dell'incarnazione del Signore, quindicesima indizione.

3. L. SCHIAPPARELLI (a cura di), I diplomi di Berengario I, Roma, 1903 (Fonti per la Storia d'Italia [d'ora in poi FSI], 35), doc. 47, pp. 135-39.

In nome della santa e individuale Trinità. Berengario, re per demenza divina. A nessuno sia oscuro che ciò che per amore dei Santi l'animo regio, acceso di celeste desiderio e con sollecita volontà provvede a conferire alle chiese attiene e giova all'aumento della sua salvezza, sicché sia noto allo zelo dei fedeli tutti della santa chiesa di Dio e nostri, presenti e futuri, che il venerabile vescovo Ildegario e il glorioso conte del sacro palazzo Sigifredo, nostri diletti consiglieri, sono venuti alla nostra benevolenza a nome del reverendo vescovo della santa chiesa di Bergamo Adalberto per avvertirci che la stessa città di Bergamo è stata sconfitta da un attacco nemico, così che ora appare grandemente turbata dall'incursione dei feroci Ungari e della grave oppressione dei conti e dei loro ministri, e per richiedere che potessero essere riedificate le mura e le torri della stessa città a opera e per interessamento del suddetto vescovo e dei suoi concittadini e di coloro che ivi si sono rifugiati sotto la tutela della chiesa cattedrale di S. Vincenzo, e riportate come erano prima.



Hanno richiesto dunque che per amore di Dio onnipotente e per rimedio dell'anima nostra vi dessimo forza con la nostra regale autorità, confermando alla stessa santa chiesa le concessioni e i privilegi dei pietosissimi imperatori e re, predecessori nostri, di tutti quanti dal tempo di Carlomagno di augusta memoria fino al nostro tempo regnarono, giustamente e legalmente riconosciuti.

Concedendo noi molto volentieri assenso alle loro devote preghiere, abbiamo pertanto ordinato di scrivere queste pagine con le quali accogliamo la giusta richiesta del suddetto vescovo presentata dai nostri predetti fedeli e stabiliamo che per l'urgente necessità e per l'aggressione dei pagani la città di Bergamo sia restaurata ovunque il predetto vescovo e i suoi concittadini lo riterranno necessario.



Le torri, le mura e le porte della città per opera e a cura dello stesso vescovo e dei suoi concittadini e di coloro che ivi si sono rifugiati rimangano in perpetuo sotto l'autorità e la difesa del pre nominato vescovo e dei suoi successori; egli abbia anche l'autorità di edificare nelle torri e sulle mura dove sarà necessario affinché non siano indebolite le sentinelle e le difese opportune e siano sotto l'autorità della stessa chiesa; tutti i diritti della città che appartengono alla pubblica autorità rimangano sotto la difesa della garanzia della chiesa, in modo tale che il vescovo della detta chiesa che nel tempo ci sarà tutto ciò in diritto e possesso della chiesa abbia, tenga, possieda, rivendichi e giudichi come tutte le altre proprietà che dai vescovi della stessa chiesa nei tempi antichi furono possedute e rivendicate.

Per loro salutare richiesta decretiamo poi che qualunque cosa gli antichi imperatori, re, imperatrici e regine dei Romani, dei Longobardi e dei Franchi e altri timorati di Dio abbiano donato alla santa chiesa di Bergamo con loro disposizioni e testamenti e che in seguito gli eccellentissimi imperatori e re abbiano confermato, rimanga stabile e irremovibile in diritto e potere del vescovo in perpetuo nei tempi nostri e futuri, e nessun conte né visconte né giudice o gastaldo di parte pubblica né alcuna altra persona all'interno della spesso nominata città o nei monasteri, chiese battesimali, cardinali o cappelle o in tutti i possessi che la detta chiesa ha o che in seguito la divina pietà avrà voluto aumentare, nessun ufficiale superiore o inferiore della pubblica amministrazione pretenda di riunire assemblee giudiziarie né imporre tangenti o richiedere contribuzioni, o esigere con la violenza dei fideiussori né osi offendere i chierici, nobili o di qualunque condizione essi siano, appartenenti alla diocesi di detta chiesa abitanti all'interno della città o suffraganei, nelle persone o servi, ancelle, liberi, in casa loro o in tutti gli edifici di loro pertinenza, né arrestare uomini, liberi o livellari o servi che abitano nei possessi e nelle loro proprietà o in edifici della detta chiesa, né imporre loro gravami pubblici o prestazioni indebite.



Se qualche temerario tenterà, cosa che non crediamo, di violare o infrangere alcunché di questo nostro ordine di destinazione e conferma, e affinché non possa realizzare ciò che tenta, sappia che dovrà pagare 100 lire di oro puro, metà al nostro palazzo, metà alla chiesa suddetta. Affinché sia creduto più autentico e da tutti osservato ordiniamo che venga segnato con il sigillo del nostro anello e rafforzato di mano nostra.

Segno del serenissimo re Berengario.

Ambrogio cancelliere al posto di Ardingo arcicancelliere ha riconosciuto e sottoscritto.

Dato il 23 giugno dell'anno del Signore 904, diciassettesimo del pietosissimo re Berengario, settima indizione, da Monza, il giorno di Domenica felicemente. Amen.

4. LIUTPRANDI Liber Antapodoseos, in A. BAUER – R. RAU (a cura di), Quellen zur Geschichte der sächsischen Keiserzeit, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971, 111, 14-15, pp. 366-68

Essendo ormai arrivato a Milano [Burcardo], prima di entrare in città, si reca presso la chiesa del glorioso martire san Lorenzo per pregare, ma, come dicono. non tanto per devozione quanto piuttosto per motivi di altro genere. Dicono infatti che, essendo la chiesa costruita in modo mirabile presso la città, Burcardo nello stesso luogo volesse edificare una fortezza per soggiogare non solo i Milanesi ma la maggioranza dei principi italiani.

Uscito infatti dalla chiesa, mentre cavalcava attorno alle mura della città, così parlava con i suoi nella propria lingua, cioè in tedesco: «Se non sarò riuscito a costringere gli Italiani a usare un solo sperone e a cavalcare borse rozze non mi chiamerò più Burcardo, poiché non mi impressionano certo la robustezza di queste mura né la loro altezza da cui [i Milanesi] credono di essere protetti, e con un colpo solo della mia lancia da esse ne butterò giù uccisi gli avversari».



Così diceva pensando che nessuno dei suoi nemici ne intendesse la lingua, ma per sua cattiva sorte era presente un tale, male in arnese ma in grado di capirne l'idioma, che subito andò a riferire tutto all'arcivescovo Lamperto. Questi, astutamente, non disdegnò di accogliere Burcardo ma gli rese anzi grandemente onore e fra l'altro, come segno speciale della sua amicizia, gli concedette di cacciare il cervo nel suo parco, cosa che non aveva mai permesso ad alcuno se non agli amici più cari e importanti.

Frattanto Lamperto invita i Pavesi e tutti gli altri principi d'Italia all'uccisione di Burcardo e lo trattiene fintantoché ritiene che tutti quelli che lo devono uccidere possano essersi collegati fra loro.



Lasciata Milano, Burcardo lo stesso giorno giunge a Novara e trascorre qui la notte: alle prime luci dell'alba si leva per raggiungere Ivrea ma subito compaiono le falangi italiche che lo assalgono. Davanti a esse non si comporta da coraggioso ma subito cerca scampo nella fuga, ma, poiché, come dice il passo di Giobbe, non poteva superare il termine stabilito per lui ed essendo «fallace per la salvezza il cavallo», disarcionandolo, il cavallo lo scaraventa nel fossato che circonda le mura della città, dove egli trafitto dalle irruenti lance ausonie vita con morte muta.

5. La Cronaca milanese di Landolfo Seniore, trad. it. con note storiche di A. Visconti, Milano, Stucchi-Ceretti, 1928, pp. 68-70

Ma i milanesi, come erano stati istruiti, dalle porte e dalle serraglie, dalle antiporte (o torri fortemente munite dette anteportali, per esser poste davanti alle porte a chiuder l'ingresso ai nemici), dalle 310 torri murali (che nel circuito della città tanto dense erano che tutti coloro che v'erano a guardia potevano parlarsi come fossero vicini) e presso l'arco trionfale su cui Ariberto aveva spiegata la bandiera e difeso con valorosi cavalieri e munito mirabilmente d'armi munizioni e ordigni da guerra, mossero incontro ai nemici virilmente pugnando.

E vedendo tanta moltitudine di gente e sentendo un inaudito fragor d'armi, stimando i milanesi che i teutoni fossero più che l'erba numerosi, al primo urto – correndo i nemici a successive ondate scagliando dardi con sommo impeto – alquanto ristettero.



Fratmando i nostri avendo a poco a poco conosciuti quelli che valevan nelle armi, nel colpire e nel valor militare, con lance, spade, verrettoni e saette e con tutti i mezzi da guerra uccidevanli, dopo averli dispersi da ogni parte, come miseri animali. E come sopravvenivan di lontano, ciascuno, essendo provenienti da regioni di diverse nazionalità, emetteva grida dissonanti e irrompevan con impeto sui nostri. Per il che i nostri fermandosi alquanto, riacquistavano ogni sorta di dardi contro di loro rivolti dal nemico. Raccolte così astutamente le armi del nemico e comportandosi virilmente in armi, i cavalieri ed i fanti, come eran stati dai loro mastri di guerra istruiti, difendendo a prova i loro posti, secondo gli ordini ricevuti, combattevano con valore e prudenza, nessuno senza giudizio attaccava per colpire il nemico, nessuno cessava il suo turno di servizio senza aver inflitto al nemico perdite o ferite, nessuno si permetteva da solo di saltar fuori a colpire il nemico, anche se trovasse l'istante opportuno per farlo.

Ma come la guerra andavasi facendo in qualche parte più aspra; e il peso di lei soprastava, non tutti i combattenti, ma una legione per volta, alla quale chi vigilava sulla terra faceva segno, tosto interveniva in linea. E pertanto (adunati e stipati i nemici accorrenti sicuri e col massimo sforzo all'assalto, chi armato di spada e chi di landa), i nostri colpivano i tedeschi con frecce ed altri proiettili e alcuni atterrivano colpendoli e ferendoli, altri trucidavano avendoli a sé tratti con uncini di ferro. E così facendo, avendo trucidato con le armi molti dei nemici, per alcuni giorni combattevano cavalieri contro cavalieri, fanti contro fanti. Ma i soldati, con la cui virtù, forza e abilità si combatteva, d'ogni parte molestavano l'esercito imperiale. Infatti furono inviate qua e là nascostamente riparti (centene) di forti e audaci soldati i quali avevano il compito di colpire il nemico da qualunque parte fosse possibile: ora sul fianco destro piombavano, ora sul sinistro, ora sulla fronte, ora nelle retrovie, cercando di fare al nemico il maggior danno e, abbandonando del tutto le spoglie, ripiegavano rapidamente a briglia sciolta.

6. I diplomi di Berengario I, a c. di L. Schiapparelli, Roma, 1903 (FSI, 35), doc. 51, pp. 146-49.

Nel nome del Signore Dio eterno. Re Berengario.

Se volentieri facciamo concessioni ai luoghi sacri e venerabili seguendo il costume dei nostri predecessori è perché non dubitiamo che ci sarà utile per l'eterna salvezza. Sappiano dunque tutti i nostri fedeli e i fedeli della santa chiesa presenti e futuri che il reverendissimo vescovo della santa chiesa di Reggio, Pietro, ha supplichevolmente richiesto e pregato la nostra clemenza affinché per amore di Dio onnipotente e per rimedio dell'anima nostra ci degnassimo di confermare tutti i privilegi che sono stati concessi dai nostri predecessori e tutte le donazioni fatte dai fedeli alla santa chiesa di Asti di cui al presente è vescovo Audace.



Acconsentendo volentieri alle preghiere, tanto per amore di Dio quanto per venerazione della sua chiesa, confermiamo con la nostra autorità tutto quanto attraverso i diplomi degli altri re e imperatori e attraverso strumenti e scritture è stato offerto alla suddetta chiesa dai devoti, e poiché al presente si osserva crescere e dilagare una malvagia e perversa tendenza [a impossessarsi dei beni della chiesa], decretiamo per nostra regia decisione e stabiliamo che nessun duca, visconte, sculdascio, decano o rappresentante dell'autorità pubblica osi arrecare molestia alle cose e ai possessi della detta chiesa, tanto in città quanto all'esterno di essa.



Nessuno porti offesa agli uomini che risiedono nei possessi della beata Vergine e di S. Secondo [di Asti] o presuma di richiedere loro qualche prestazione o ingiusta imposizione. Nessuno poi osi arrestarli o sequestrarli o condurli davanti a tribunali di altri se non alla presenza del vescovo che in quel momento ci sarà; nessuna persona grande o piccola della pubblica amministrazione obblighi loro a fare servizi militari o imponga alla predetta chiesa e ai suoi dipendenti di contribuire in alcun modo al teloneo, al ripatico, all'acquatico o ad altro che spetta al pubblico diritto. Con regia censura stabiliamo inoltre che nessun funzionario esiga telonei o altre imposte pubbliche sui mercati o sui castelli o su qualsiasi cosa e possesso costituito dalla chiesa di Asti o che in futuro costituirà, ma sia lecito a detta chiesa rimanere in sicurezza e in pace per nostro decreto di concessione e conferma, senza calunnia, diminuzione, contraddizione da parte di nessuno, con tutte le sue pertinenze, castelli, mercati, altri possessi mobili e immobili e con le famiglie servili di entrambi i sessi, con livellari e censuari, commendati e tutti coloro che si rifugiano presso la stessa chiesa.



Se qualcuno oserà insorgere contro quanto abbiamo stabilito di confermare, sappia che dovrà pagare 100 lire di ottimo oro, metà alla nostra camera, metà alla suddetta chiesa di Asti.

Affinché sia creduto autentico e sia osservato con maggior diligenza, ordiniamo che venga questo diploma sigillato di mano nostra.

Segno del serenissimo re Berengario.

Ambrogio cancelliere al posto di Ardingo arcicancelliere e vescovo ho verificato e sottoscritto. Dato il 15 luglio dell'anno dell'incarnazione del Signore 904, diciassettesimo del regno del purissimo Berengario, settima indizione, fatto nella corte di S. Martino in Solero, nel nome di Dio felicemente. Amen.

7. L. SCHIAPPARELLI (a cura di), I diplomi di Ugo e Lotario, di Berengario II e di Adalberto, Roma, 1924 (FSI, 38), doc. 11, pp. 235-37.

In nome di Dio eterno, Berengario e Adalberto per clemenza divina re. È degno dell'eccellenza reale rivolgere l'attenzione ai desideri dei fedeli per renderli più devoti e pronti all'ossequio: sappiano dunque tutti i fedeli della santa chiesa e nostri, presenti e futuri che per intervento e richiesta del nostro fedele diletto Ebone col presente nostro precetto confermiamo a tutti i nostri fedeli che abitano nella città di Genova tutte le proprietà e i beni da loro tenuti a livello e a precaria e tutto ciò che secondo la loro consuetudine detengono, a qualsiasi titolo o contratto scritto lo abbiano acquisito o che sia loro pervenuto per eredità paterna o materna; a loro confermiamo per intero tutto quanto, sia dentro sia fuori della città, cioè terre arabili, vigne, prati, pascoli, selve di ogni tipo, ripaggi, mulini, diritti di pesca, monti, valli, pianure, acque, decorso delle stesse, servi e serve di entrambi i sessi e tutto ciò che può essere detto e nominato che secondo la loro consuetudine essi tengono.



Ordiniamo pertanto che nessun duca, marchese, conte, visconte, sculdascio, decano, né alcun personaggio grande o piccolo del nostro regno osi entrare nelle loro case con autorità, né riscuota il mansionatico né tenti di portare ingiuria o molestia, ma sia concesso [ai Genovesi] di vivere pacificamente e quietamente con la conferma del nostro precetto senza contraddizione o diminuzione di alcuno. Se qualcuno dunque tenterà di contravvenire al precetto della nostra conferma sappia che dovrà pagare 1.000 lire d'oro, metà alla nostra camera e metà ai predetti abitanti e ai loro eredi e discendenti. Affinché più autentico sia creduto e da tutti osservato, corroborandolo di mano nostra, ordiniamo sia posto il sigillo del nostro anello. Sigillo dei serenissimi Berengario e Adalberto re.

Io cancelliere Uberto per ordine dei re sottoscritti.

Dato il 18 luglio dell'anno d'incarnazione del Signore 958, ottavo del regno di Berengario e Adalberto, prima indizione. Fatto a Pavia felicemente nel nome del Signore.

8. F. BONAINI, Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, I, Firenze, 1854, pp. 16-17.

Nel nome del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. Io Daiberto, sebbene indegno, tuttavia per divina provvidenza vescovo di Pisa, insieme con i miei compagni, uomini coraggiosi e saggi, Pietro visconte, Rolando e Stefano Guinezone, Mariano e Alberto, considerando l'antico male della città di Pisa [rappresentato] dalla superbia, a causa della quale quotidianamente avvengono innumerevoli omicidi, spergiuri, matrimoni incestuosi fra consanguinei, specialmente in occasione di distruzioni di case e di altri numerosi mali, [io Daiberto] col consenso degli uomini sopra indicati giudico e impongo con fermezza a tutti gli abitanti di Pisa, dei Borghi e di Cinzica, in nome del giuramento da loro prestato, che nessuno da oggi in poi presuma di costruire o in qualche modo far riparare la propria abitazione in maniera che superi in altezza la torre di Stefano, figlio di Baldovino, e di Lamberto – per quelli di Cinzica la torre di Guinzone figlio di Gontolino –, sulla terra che è sua o che tiene come sua, eccetto se colui che vorrà agire al contrario possa dimostrare legalmente che sia sua e non di colui che la tiene, ed eccetto all'inizio e alla fine del ponte.



E in terra ecclesiastica nessuno presuma di edificare casa oltre la misura sopradetta per conto di colui al quale legalmente appartiene.

E se vi fosse discordia sulla misura delle torri a causa del sito nel quale sorgono, nel caso in cui qualche luogo fosse posto più in alto che un altro, allora si pareggi la sommità secondo una data quota e nessuno oltre la predetta quota costruisca in legno o in muratura e se qualcuno volesse edificare al di sopra di essa voi dovete proibirlo con fermezza. E nessuno si appropri della casa di un altro contro la volontà del proprietario, o la distrugga o la danneggi volontariamente in qualche modo, se non per unanime decisione della città o della maggioranza dei maggiorenti e dei più saggi, né ciò sia consentito a nessuna altra persona. [...]



Nessuno all'interno della casa o intorno a essa o sulla propria terra costruisca bertesche, belfredi o altri aggetti di legno che possano servire a combattere, a meno che non lo faccia la città stessa per il bene comune. Quelli che ne posseggono li distruggano e chi non vuole ottemperare sia perseguibile. Se qualcuno tiene in casa materiale ligneo per costruire bertesche se ne liberi entro otto giorni, se adesso si trova a Pisa, se invece è assente lo faccia non appena rientra in città. Dalla propria casa o con scale o con passerelle o in altro modo, o dalla casa di un altro con scale, passerelle o in altro modo nessuno lanci volontariamente pietre o altri proiettili che possano nuocere contro le case altrui o contro qualche persona intenzionalmente o consenta che venga lanciato dalla sua casa. [...]

Se qualcuno riceverà da un altro il giuramento di non elevare la propria casa oltre le 36 braccia, più o meno, senza la sua autorizzazione, giudichiamo che debba essere prosciolto dal giuramento. [...]



Coloro i quali posseggono torri più alte della predetta misura le facciano abbassare entro un mese secondo la misura che abbiamo stabilito, se mancano da Pisa lo facciano entro un mese dal loro rientro. Se non vogliono farlo, nessuno si senta obbligato a rispettare nei loro confronti questo compromesso.

Facciamo eccezione per la torre di Ugo visconte e per la torre dei figli di Albisone e giudichiamo che nessuno in seguito oltre la misura stabilita possa salire così da nuocere a coloro che hanno accettato questo compromesso. Se succedesse diversamente, se cioè qualcuno recasse offesa ad altri, a eccezione di quelli che abbiamo esentato, allora vogliamo che il popolo sia prosciolto dal compromesso nei confronti dell'offensore e aiuti l'offeso, qualora questi si lamentasse presso il consiglio della città.

9. MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, II, doc. 198, pp. 606-607

In nome della santa e individua Trinità, Ottone, per grazia di Dio augusto imperatore dei Romani... Prendiamo sotto la nostra protezione tutti i cittadini cremonesi liberi, ricchi e poveri... affinché vivano in pace liberi e sicuri nella loro città, protetti e difesi dovunque vadano e godano l'uso delle acque, i pascoli e le selve, dal Capo d'Adda fino a Vulpariolo, da una parte e dall'altra del Po e godano e possiedano senza contraddizione da parte di nessuno tutto ciò che è di pertinenza dello Stato, e per rimedio dell'anima nostra ordiniamo che dovunque essi vadano a svolgere i loro commerci per terra e per acqua e dovunque vogliano sostare, nessuno li disturbi



Perciò ordiniamo con la nostra imperiale potestà che nessun duca, arcivescovo, vescovo, marchese, conte, visconte, gastaldo, sculdascio, decano o qualsiasi altra persona del nostro regno, grande o piccola, presuma di inquietare e spogliare i sopraddetti cittadini cremonesi liberi, ricchi e poveri, di tutte le cose sopraddette e di tutte le loro cose acquisite o acquirende, senza un legale giudizio, ma sia lecito agli stessi cremonesi restare sotto la protezione nostra e dei nostri successori e vivere quieti, sicuri e pacifici e fare tutto ciò che ad essi sembrerà giusto, senza che nessuno li contrasti o li molesti. Se qualcuno oserà infrangere temerariamente questo nostro precetto, sappia che pagherà mille libbre di oro puro, metà alla camera nostra e metà ai predetti uomini di Cremona...

10. MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, II, doc. 373, pp. 509-10.

Nel nome della santa e individuale Trinità. Ottone per clemenza divina re.

Se alle richieste dei servi di Dio che giungono alle nostre orecchie volentieri diamo ascolto è perché confidiamo senza dubbio di passare più gloriosamente da questa vita temporale all'eterna beatitudine. Per questa ragione sappia la solerzia di tutti i devoti nostri e della santa chiesa, presenti e futuri, che per intervento e su richiesta della nostra ava Adelaide imperatrice augusta il vescovo della santa chiesa di Asti Pietro si è rivolto alla nostra maestà, pregando di confermare a lui e alla sua santa chiesa edificata in onore della beata Vergine Maria e di san Secondo martire, secondo i precetti dei nostri predecessori imperatori e re, cioè del nostro avo e di nostro padre, e anche secondo il nostro precetto che già concedemmo al vescovo Rozone, tutta la diocesi di Asti con l'intero distretto della città per un raggio attorno di quattro miglia.

Ritenendo giusta la sua richiesta, gli confermiamo dunque tutto ciò che i suoi predecessori hanno acquisito attraverso diplomi e altri strumenti e scritture, cioè tutto ciò che pertiene al diritto pubblico per quanto riguarda l'entrata e l'uscita delle merci, gli introiti di mercato e ciò che si riferisce ai diritti sulle acque e sui ripaggi del fiume, con l'intero alveo del fiume Tanaro su entrambe le sponde, così come scorre per tutta la sua diocesi; e ovunque piaccia a lui e ai suoi successori possano essi costruire mulini e altre attrezzature necessarie; gli confermiamo anche la città e i castelli con tutte le loro adiacenze e quanto c'è di terra pubblica tanto all'interno della città e dei castelli quanto all'esterno per tutta la diocesi o il comitato di Asti, e la terra di coloro che nel suo episcopato muoiono senza lasciare eredi. Tutto ciò a lui e alla sua chiesa abbiamo concesso e conferiamo alla sua signoria, compresi i servi e le serve, i semiliberi, il colto e l'incolto, le selve, i luoghi disabitati, i pascoli, boscaglie, acque e acquedotti, diritti di caccia e di pesca e qualsiasi altra cosa si possa nominare.



Ordiniamo poi che nessun abitante di castelli o villaggi della sua diocesi si presenti davanti al tribunale di qualche conte o di altra persona se non al tribunale del vescovo o di un suo delegato per rispondere in giudizio.

A lui concediamo anche che i mercanti della sua città abbiano licenza di negoziare ovunque vogliono senza opposizione di nessuno.

Tutto ciò d'ordine nostro corroboriamo e confermiamo in modo che nessun duca, arcivescovo, marchese, vescovo, conte, visconte, sculdascio, gastaldo o funzionario fiscale, né piccola o grande persona del nostro regno possa inquietare, molestare o spogliare il soprascritto vescovo d'Asti Pietro o i suoi successori di tutto quanto è scritto sopra nel diploma e nei diplomi ricevuti dai suoi predecessori.



E se si ritroverà chi avrà osato agire contro il nostro diploma di conferma e donazione, sappia che dovrà pagare 500 lire di ottimo oro, metà alla nostra camera e metà allo spesso nominato vescovo d'Asti Pietro e ai suoi successori. Affinché sia creduto autentico e sia osservato con maggior diligenza da parte di tutti, di mano propria abbiamo ordinato di contrassegnare in calce con il nostro sigillo.

Segno del gloriosissimo re Ottone.

Ildebaldo vescovo e cancelliere al posto di Viligiso arcivescovo e arcicancelliere ho verificato e sottoscritto. [Anno 992].

11. MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, IV, doc. 251, pp. 347-348.

In nome della santa e individuale Trinità. Corrado [II] per clemenza di Dio Augusto imperatore dei Romani. [...]

Abbiamo saputo che i cittadini di Cremona in modo tale hanno cospirato e tramato contro la santa chiesa cremonese, loro madre spirituale e signora, e contro Landolfo, vescovo di buona memoria di tale sede e loro spirituale patrono e signore, da scacciarlo dalla città, con grave ignominia e disonore, e da averlo spogliato dei suoi beni, distruggendo dalle fondamenta una torre nel castello, con duplice cerchia di mura e circondata da altre sette torri, e costringendo al riscatto, per poter evitare la morte, i servi che dentro risiedevano, insieme con alcuni canonici, dopo aver rubato ciò che possedevano, aver distrutto le loro case migliori e devastato la città vecchia per costruirne una più grande, contro il nostro onore e per opporre a noi resistenza, sicché non solo le leggi divine, ma anche quelle umane condannano tali sovvertitori e cospiratori a essere condannati non soltanto [alla privazione] dei beni mondani ma della vita stessa.



Poiché ora essi continuano nella loro cospirazione e perseguono con animo ostinato gli stessi fini, perseguitando l'attuale vescovo della chiesa cremonese Ubaldo così da sottrargli il suo distretto e non curarsi per niente di pagare il fitto dei mulini e il censo abituale delle navi e gli introiti delle case che occupano senza sua investitura e così da occupare le terre della chiesa che hanno invase e quelle che i loro antenati avevano concesso o donato alla chiesa con scritture e strumenti, e così da assalire e uccidere i ministeriali del vescovo e così da sottrarre di mano allo stesso signore e a monaci e a chierici la selva signorile, che disboscano dalle radici, e da non consentire al vescovo di avere nessuna autorità fuori dell'uscio di casa sua, la nostra imperiale autorità rifiuta di tollerare oltre [questo comportamento].

Vogliamo dunque che sia noto a tutti i fedeli presenti e futuri della santa chiesa che, per punire il crimine [dei ribelli] e per estirpare la consuetudine di tanta malvagità, e insieme per soccorrere misericordiosamente la chiesa, concediamo con il presente diploma tutti i beni che i liberi cittadini di Cremona che hanno congiurato e cospirato possiedono tanto in città che nel suburbio e nello spazio di 5 miglia attorno alla città, in diritto di proprietà alla chiesa predetta di Cremona, e trasferiamo per la nostra imperiale autorità [alla chiesa] il diritto e la signoria [su essi], in modo tale che il predetto vescovo Ubaldo e i suoi successori dei beni appartenuti ai ribelli facciano in perpetuo ciò che loro sembrerà giusto fare. Ordiniamo poi d'imperiale autorità che nessun duca, marchese, conte, visconte, sculdascio o piccola o grande persona del regno si permetta di spogliare la santa chiesa di Cremona e il vescovo Ubaldo dei beni dei congiurati: se qualcuno, cosa che non crediamo, oserà temerariamente violare il nostro precetto, sappia che dovrà pagare 500 lire d'oro ottimo, metà alla nostra camera e metà alla chiesa di Cremona.

12. Codex Diplomaticus Cremonae, a cura di L.Astigiano, Torino, 1895 (Historiae patriae monumenta, 21), I, pp. 93-94.

Sabato primo gennaio, alla presenza dei maggiorenti i cui nomi sono elencati in calce, con una canna che teneva in mano la contessa Matilde, figlia del fu marchese Bonifacio, nel castello di Platina investi gli uomini di Cremona, cioè Goffredo di Bellusco e Moricio, ossia Cremosano di Aldoino, per parte della santa chiesa di Cremona e nel comune interesse della stessa città di Cremona, di tutto il comitato dell'isola Fulcheria per intero a titolo di beneficio, in modo tale che i capitanei della detta chiesa debbano porsi al servizio della contessa Matilde fino a quando non sarà eletto un vescovo a governare la diocesi della chiesa cremonese che svolga il servizio verso di lei con i suoi capitanei e vassalli in modo adeguato; se i capitanei di detta città non avranno voluto prestare servizio, per il pre nominato beneficio tale servizio sia prestato dagli altri uomini della stessa città, e la detta chiesa di S. Maria e la detta comunità cittadina abbiano in perpetuo il suddetto comitato d'ora in avanti a titolo di beneficio; come è scritto sopra, senza opposizione da parte della contessa Matilde, dei suoi eredi e successori.

Fatto l'anno 1098 dell'incarnazione del Signore, sesta indizione.

13. La Cronaca milanese di Landolfo Seniore, trad. it. con note storiche di A. Visconti, Milano, Stucchi-Ceretti, 1928, pp. 72-73.

Non molto tempo appresso i cittadini, dopo di aver riportato vittoria sui nemici loro, divennero – come suol avvenire nelle umane cose – nemici coi nemici, amici fedelissimi con gli amici, rendendo male per male, bene per bene. Che anzi, essendo con gli uomini in pace, mancando da ogni parte i nemici, volgendo contro sé stessi le spade, divennero i cittadini, l'un l'altro ostili. Imperocché causa questa civile contesa furono i duchi i quali solevano reggere e difendere questa città con la sapienza dello spirito e col valore del corpo; ma per la loro negligenza perdettero il potere. Ve ne erano una volta di quelli che – secondo comportava la loro carica e nobiltà – mentre dimoravano nei palazzi posti presso la chiesa di S. Protaso, procuravano amorevolmente alla città quanto occorreva; e quanto era fatto senza cautela, saggiamente riformavano; e ciò che da alcuno fosse stato ingiustamente fatto, tosto procuravano emendare dando all'ingiuriato soddisfazione.



Eran la difesa degli orfani, aiuto ai tribolati, sussidio alle vedove, nutrimento ai piccoli, erano la legge per gli ingiusti, la giustizia pei perfidi, il timore per i banditi. Poiché tutti i mercanti, agricoltori, aratori e bifolchi vivevano sicuri trattando i loro negozi, curando le loro cose private, solleciti erano della chiesa e del clero; e tutti nella prosperità e nella pace vivevano. Non v'era altra dignità e neppure autorità paterna che meglio di questa potesse correggere chi agiva ingiustamente contro un altro, difendere e liberare chi osservava i comandi del duca. E così, tranne nei tempi in cui strenuamente combattevano lontani, sia nelle guerre dei re che nelle incursioni nemiche, i cittadini godevano umilmente e devotamente della pace e della gioia.



Ma in seguito, non so per qual complesso di cattive cagioni sempre crescenti, i duchi a poco a poco cedettero l'onore e la magnificenza della loro carica ai nuovi capitani; oltre, diminuiti dei maggiori onori, dimentichi della riverenza degli avi, furono d'ogni onore privati. Pertanto quella reverenza e ossequio che tutto il popolo soleva prestare ai duchi veniva invece data a pochi capitani che i duchi avevano innalzato; e tutti gli affari più importanti della città, capitani e valvassori, per tenersi più sicuri i nuovi doni ricevuti, sottrassero ai duchi della città che tutt'ora governavano con la mano e col consiglio.

14. Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, a cura di Q. Sella, Roma, 1880 («Atti dell'Accademia dei Lincei», serie II, VI), III, doc. 635, p. 651.

L'anno dell'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo 1095, il 28 marzo, terza indizione, alla presenza dei maggiorenti i cui nomi sono in calce elencati, il signor vescovo Oddone dell'episcopato della santa chiesa di Asti fece investitura ai consoli della città i cui nomi seguono: Lanfranco, Benzo, Uberto, Bulgaro, Uberto giudice, Crescenzo, Saraceno, Bonbello, Bonsignore, Bonomo, tanto a nome proprio, quanto a nome di tutti i cittadini di Asti, del castello di Annone, con edifici, cappelle e tutte le costruzioni che contiene, col villaggio e tutti i diritti connessi, con terre arabili, vigne, prati, incolti, selve maggiori e minori, aree, pascoli, boscaglie, ripaggi e scoscendimenti, mulini, diritti di pesca, colto e incolto, diviso e indiviso, insieme con i confini, i diritti di accesso, l'uso delle acque, degli acquedotti, con ogni diritto e pertinenza che sono spettanti a tale castello e alla corte per intero,

, in modo tale che tutti i cittadini di Asti abbiano in beneficio da parte del signor vescovo Oddone e dei suoi successori per utilità comune di questi cittadini e facciano d'ora in poi qualunque cosa riterranno opportuno fare, senza opposizione dello stesso vescovo Oddone e dei suoi successori che devono aiutare [i cittadini] a conservarlo in perpetuo.

Fatto nella città di Asti, presso l'atrio di S. Maria, nella canonica della stessa chiesa, felicemente.

Io Oddone per grazia di Dio vescovo di Asti ho sottoscritto.

Guglielmo Confaloniere, Rodolfo Visconte, Rodolfo Visdomino, Oberto di Viarigi, Azone di San Martino, Oberto di Megliano, Guido conte di Biandrate, Alberto di Tigliole, Rodolfo di Gorzano, Aicardo di Morozzo, Fulcardo di Sant'Albano, Gandolfo Anselmo di Govone, Opizzone della Rocca di San Genesio, [vassalli].

E io Uberto giudice su richiesta del signor vescovo Oddone ho sottoscritto.

15. A. CHROUST, Unedierte Königs- und Papst-Urkunden, in «Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde», XVI, 1891, pp. 157-159.

Alessandro vescovo, servo dei servi di Dio, saluta i diletti figli consoli e tutto il clero e il popolo di Alessandria. Alla sacrosanta chiesa romana grazie al privilegio celeste a essa conferito è stato e sempre sarà lecito congiungere sedi episcopali divise e dividere sedi congiunte, a seconda delle necessità del momento e in quei luoghi in cui non vi sono mai stati episcopati crearne, qualora ciò sia richiesto dalla necessità e dall'utilità. Il concilio di Sardi ha stabilito infatti che non si possano creare vescovi se non nelle città in cui vi furono in passato o nelle città che sono diventate tanto popolose da meritare la creazione di un vescovo.

a ciò consegue che, conosciuto il vostro desiderio, spesse volte manifestatoci con accorate suppliche, di onorare la vostra città della dignità apostolica affinché non doveste subire la mancanza di sacramenti ecclesiastici, ricevuta anche l'insistente richiesta del venerabile arcivescovo Galdino, nostro confratello e delegato della santa sede, e dei consoli di Milano e dei rettori della Lombardia e della Marca, dopo lunga riflessione sulla unanime volontà dei nostri confratelli, stabiliamo di onorare la vostra chiesa e la vostra comunità cittadina, costituita in onore di san Pietro e per l'utilità e la gloria di tutta la Lombardia, con la dignità episcopale e al nostro diletto figlio Arduino, nobile per costumi e nascita e colto, che vi abbiamo concesso per vescovo e pastore, e ai suoi successori affidiamo, concediamo e confermiamo per sempre in virtù dell'autorità apostolica il diritto episcopale in tutte le chiese e le cappelle dei castelli e dei villaggi i cui abitanti si sono trasferiti per abitare nella vostra città [nuova], da chiunque dipendessero in passato, cioè Quargnento, Solero, Bergoglio, Oviglio, Foro, Rovereto, Marengo e Gamondio:



gli abitanti di questi luoghi sono tenuti ad avere residenza in Alessandria e tutti i chierici e i laici dei medesimi luoghi obbediranno al vescovo come al loro pastore, nel modo in cui erano soliti fare ai vescovi delle loro precedenti diocesi, così che i laici non debbano più in futuro detenere le decime né in feudo né a diverso titolo. [...]

Tutti coloro che rispetteranno i diritti della città ricevano la pace di nostro Signore Gesù Cristo per poter ottenere il frutto della buona azione e il premio dell'eterna pace presso il Giudice Supremo. Amen.

16. MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, X, doc. 246, pp. 42-43.

In nome della santa e individuale Trinità. Federico per grazia di Dio augusto imperatore dei Romani.

Benché a tutti coloro che riconoscono essere figli della libertà imperiale dobbiamo difesa per dovere di tutela imperiale, con particolare prerogativa di amore e di consolazione tuttavia devono essere da noi consolati coloro la cui devozione in aumento alla fedeltà è maggiormente nota e la stessa fedeltà nell'esaltazione della nostra corona Imperiale più grandemente è comprovata dai fatti. Sia pertanto note a tutti i fedeli del nostro impero, tanto presenti che futuri, che noi, toccati per divino intervento dalla miserevole distruzione della città di Lodi, abbiamo designato con la necessaria misericordia e con la nostra imperiale autorità un nuovo luogo di abitazione per i nostri fedeli cittadini lodigiani.



Abbiamo dunque designato come nuovo luogo d'abitazione quanto è sufficiente a ricostruire sul monte Eghezzone presso l'Adda l'ambito della città e dei suoi sobborghi e abbiamo trasferito dalla vecchia città distrutta dai Milanesi, a titolo nostro e della nostra imperiale autorità, a quella nuova, quelle prerogative che saranno in seguito esposte, per grazia e indulgenza nostra nei loro riguardi.

Per primo concediamo dunque la facoltà di costruire per difesa della nostra città muri, fossati e altre fortificazioni contro gli assalti del nemico. A maggior utilità della nostra città concediamo poi che i Lodigiani possano avere piena autorizzazione a costruire ponti per la comodità di chi deve attraversare, sopra il fiume Adda e su tutti gli altri corsi d'acqua che scorrono per la diocesi lodigiana. Stabiliamo anche e ordiniamo che la predetta città abbia sempre un porto generale per le navi senza opposizione alcuna, a cui confluiscano con sicurezza le navi dei mercanti che salgono o scendono per l'Adda, con libera facoltà di vendere e di comperare, riservando al fisco regio tutti i diritti connessi col passaggio e col commercio.



Non permettiamo che sia costruito senza nostra imperiale autorizzazione nessun altro porto sull'Adda, ma ai Lodigiani sia concesso di navigare su tutti i corsi d'acqua della Lombardia senza pagare altro pedaggio che quello appartenente al fisco imperiale.

Poiché nessuna città può poi essere mancante di via pubblica che la colleghi con le altre città e gli altri luoghi, per nostro Imperiale decreto doniamo alla nuova città di Lodi [la possibilità di creare] libere vie e liberi transiti tutto intorno, al fine di collegarsi con le vie pubbliche e comuni che conducono alle città adiacenti. Inoltre per lo stesso decreto proibiamo che vengano edificati o restaurati, nel caso in cui fossero distrutti, castelli, torri e fortezze in tutta la diocesi di Lodi.

Ad aumento della nostra grazia concediamo alla nostra città sopra ricordata tutti gli incolti e le altre terre non coltivate collocate sulle due sponde a uso comune di pascolo, in modo che possano essere acquistate dai possessori a cui appartengono allo stesso prezzo a cui potevano essere acquistate un anno prima che la città fosse rifondata. I confini di tali pascoli sono rappresentati da un lato dal castello del vescovo nella direzione della via che va verso il ponte vecchio di Fanzago, in direzione dell'Adda; dall'altro lato lungo la costa di Polignano, quella di Isella, quella di Giovenco vecchio e di Giovenco nuovo e della città, in direzione dell' Adda. Poiché i Milanesi prima e durante la guerra avevano tolto con la violenza molti beni ai predetti Lodigiani, concediamo loro il potere di richiedere indietro tali beni senza prescrizione di tempo.



Rivendichiamo e ascriviamo alla nostra protezione e giurisdizione la suddetta città di Lodi nuova con tutti i diritti esistenti nella città e nella diocesi di Lodi, affinché a nessuna autorità e a nessuna persona debba rispondere se non alla sola nostra imperiale autorità e ai re dei Romani e imperatori nostri successori.

Aggiungiamo ancora e stabiliamo che liberamente e senza impedimenti possa andare all'interno della nostra nuova città di Lodi la strada comune, così come andava nel mezzo della città vecchia.

Affinché tutto quanto sia osservato inviolabilmente, confermiamo il presente diploma col sigillo della nostra autorità.

Segno del signor Federico invincibile imperatore dei Romani. Io Rainaldo cancelliere al posto di Eriderico, arcivescovo di Colonia e arcicancelliere, ho verificato.

16. Corpus Chronicorum Bononiensium, a c. di A. Sorbelli I, Città di Castello, 1906 (RIS2, XVIII, 1, tomo I), pp. 26 - 27.

Edificata Babilonia e dopo che si furono diversificati i linguaggi fra gli uomini, Nemrot, figlio di Cam, cominciò a regnare tirannicamente. Allora alcuni degli altri figli di Cam per sfuggire alla sua tirannia presero il mare con imbarcazioni e si diedero un re di nome Ponti. Entrati nel mare Adriatico giunsero alla spiaggia di Volara, che allora si chiamava Volandriano, e alle spiagge di Comacchio e di Magnavaca, attraccarono e si misero a cercare un luogo abitabile che fosse circondato dalle acque. Nel porto di Volara, che allora si chiamava Volandriano, si riposarono per due settimane.



Partiti poi di là, cercarono luoghi umidi e ombrosi e incontrarono un sito che si chiamava Capo delle Acque poiché colà molti fiumi confluivano nel mare: stabilitisi dunque nel luogo che per ogni dove era circondato dalle acque edificarono una città e le diedero il nome di Ravenna. Sulla terra sabbiosa posero un lastricato e nella sabbia scavarono le fondamenta della città, poi costruirono una torre che chiamarono Ombrosa e usarono mattoni invece di pietre e bitume invece di cemento.

Costruirono poi una seconda torre che chiamarono Raccolta dell'acqua e la edificarono a mezzogiorno; presso le due torri fecero due posterle: la prima si chiamava Salustra, la seconda Asiana; tra una porta e l'altra edificarono un tratto di mura. Tutti questi edifici costruì un figlio di Iaphet molto esperto e sapientissimo nell'arte architettonica. Nella prima torre che si chiama Ombrosa c'è a destra inciso sulla pietra e colorato un leone, a sinistra c'è invece disegnato un ramarro che ha sopra di sé una porta di marmo; sotto tale ramarro, si racconta, anticamente vi erano cinque sestari di monete d'oro.



Dopo aver costruito le torri e le porte, pensarono di costruire la città di Ravenna (vera e propria) e così i figli di Cam sopra ricordati si divisero in tre gruppi: un gruppo si dedicava alla costruzione delle mura e dell'apparato difensivo; un altro costruiva l'acquedotto per condurre in città l'acqua dei fiumi e il terzo procurava gli alimenti; incanalarono così l'Elimone in un fosso chiamato Teulario. In seguito costruirono un borgo, cioè una contrada della città, nella regione che si chiamava Ercolara e ivi edificarono un ponte di pietre nere chiamato Calciato. Frattanto completavano la città, recingendola di mura, porte e altre opere difensive.

Fra di loro vi era anche un personaggio di grande corporatura che si dice fosse un figlio avuto da Noè dopo il diluvio e si chiamava Cromacio: egli edificò la città Cromacense che fiorì a lungo e da cui proveniva Guido di Antona, padre di Bovo, ma poi quella città fu sommersa dai flutti del mare.



In seguito, dopo molto tempo, furono fondati molti altri luoghi e molte città: Romagnola che dicevano essere stato un tempo il mercato di Ravenna, Rimini, Cesana, Forlimpopoli, la città Livienne che ora si chiama Forlì, Faenza, Foro di Silla, ora Imola, Castello Bolognese che ora è città insigne, e tutte le città della Marca anconitana, e a lungo fiorì la città di Ravenna.

Presso Ravenna furono fondate due città, di cui una continuava Ravenna, solo separata dal fiume, e si chiamava Cesarea, tra la città e il mare: qui c'erano mercati e abitavano mercanti e in quel tempo Cesarea ferveva di affari per tutta l'Italia, come ora Venezia. L'altra città si chiamava Classe ed era vicino al mare: qui si approntavano i navigli per affrontare il mare, vi era il porto e teneva perennemente pronte cinquecento navi e vi convergevano per via fluviale gli Italici.



17. Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI, a cura di C. Manaresi, Milano, 1919, doc. 64, pp. 93-95.

Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. L'anno della sua incarnazione 1168, 3 maggio, prima indizione.

1. Tenore del breve che il marchese Obizzo Malaspina e i consoli di Cremona, Milano, Verona, Padova, Mantova, Parma, Piacenza, Bologna, Brescia, Bergamo, Lodi, Como, Novara, Vercelli, Asti, Tortona e Alessandria, città nuova, su proposta del comune di Lodi all'unanimità hanno accettato:

nessuna persona del predetto marchese né delle predette città né di altre che sono o saranno in tale alleanza arrestino qualcuno al posto di un altro di qualche città o contro un altro facciano vendetta in occasione di un contratto o di un reato, ma quando ritengano uno debitore non solvente lo accusino e chi ha mancato sia arrestato dai consoli della sua città e se i suoi consoli non lo avranno obbligato alla restituzione del pegno o all'ammenda o al rendimento di giustizia, se c'è accusa da parte di un vicino, entro quaranta giorni dopo la richiesta dei consoli di chi è stato defraudato o offeso, allora i consoli della città del danneggiato avranno il potere di sequestrare i beni della città alla quale appartiene la persona che ha contratto il pegno o ha commesso reato contro gli statuti, e tratterranno ciò che hanno sequestrato fino a che non sarà data soddisfazione a loro o al loro cittadino.



2. Ugualmente stabilirono che nessuna città né il suddetto marchese accolgano qualcuno bannito dai propri consoli, e se lo avranno accolto o se gli avranno permesso di entrare nel loro territorio entro i quindici giorni successivi alla richiesta presentata dai consoli o dal marchese che lo hanno posto al bando, lo allontanino dal loro dominio e territorio e in seguito non lo accolgano di nuovo, se non quando sarà assolto dal bando dai propri consoli.

3. Stabilirono poi che nessuna persona e nessuna città riscuota dazi o pedaggi nuovi sul proprio territorio: per nuovo intendiamo che sia stabilito negli ultimi trent'anni. Inoltre nessuna città o marchese in nessun modo stabilisca qualche patto o sottostia a qualche giuramento che sia ostile a questa lega comune e alleanza fra le città.



4. Ugualmente stabilirono che, se il suddetto marchese o qualche città avrà agito contro la lega stabilita fra le città, o si sarà rifiutata di rendere giustizia a qualche città alleata, tutte le altre città sono tenute in quel caso ad aiutare quella che avrà richiesto giustizia o subito il torto, fino a che non si torni in pace e concordia dopo aver ripristinato la giustizia.

5. Ugualmente stabilirono e concordarono che nessuna città o persona edifichi fortezze sul territorio di giurisdizione di un'altra città contro la volontà di quella città, se non appare per altro speciale accordo. [...]

6. Ordinarono inoltre con fermezza che nessuna città o marchese accolga contro la volontà della città che vi esercita giurisdizione nessun castellano, ossia signore di castello della giurisdizione di un'altra città – che cioè si trovi entro i confini giurisdizionali di un'altra città –, o se lo avrà accolto lo lasci andare dal suo territorio e in seguito non lo accolga di nuovo entro quindici giorni da quando sarà stato richiesto dai consoli di quella città. Solo la città di Alessandria non è tenuta a osservare quest'ultimo decreto.



7. Ugualmente stabilirono che non vale il ricorso fatto a Federico [imperatore], salvo nel caso in cui vi sia l'accordo della maggioranza delle città.

8. Tutti i suddetti decreti sono tenuti a osservare con giuramento tutte le città della lega, salvo patti particolari fra le singole città intercorsi durante o dopo l'adesione alla lega.

Furono presenti testimoni di [seguono i nomi dei rappresentanti di ogni città della lega].

E io Guidotto notaio e giudice ordinario dell'imperatore Federico fui presente e su richiesta dei consoli soprascritti scrissi questo documento di trattato e di alleanza.


18. Landulphi De Sancto Paulo, *Historia Mediolanensis*, a cura di C. Castiglioni, Bologna, 1934 (Il rist., V, 3), p. 27.

Le città della Lombardia e i loro vescovi, udita l'ambasciata dell'arcivescovo Giordano e dei consoli della stessa città, il giorno stabilito si ritrovarono in Milano, nel prato detto il Broglio. Qui l'arcivescovo e i consoli avevano fatto costruire due tribune: in una salirono e presero posto l'arcivescovo, i vescovi, gli abati e i prelati delle chiese, nell'altra i consoli con gli esperti delle leggi e dei costumi. E attorno a esse affluiva un'innumerabile moltitudine di gente, tanto ecclesiastici che laici e anche donne e vergini in attesa della condanna dei vizi e dell'esaltazione delle virtù.



AMBROSIVS · LAVRENTII · DE SENIS · HIC PINXIT · VTRINOVE

QUESTA SCRITTA SOTTO LA FIGURA DELLA GIUSTIZIA
SAPIENTIA SOTTO LA FIGURA DELLA PRUDENZA
SPES SOTTO LA FIGURA DELLA MODERAZIONE
MACHINATA SOTTO LA FIGURA DELLA FORTITUDINE
TEMPERANTIA SOTTO LA FIGURA DELLA TEMPERANZA
IUSTITIA SOTTO LA FIGURA DELLA GIUSTIZIA





19. *Regestum Senense*, a cura di F. Schneider, Roma, 1911 (*Regesta chartarum Italiae*, 8), doc. 218, p. 82.

[Siena, 27 febbraio 1157] Io, Ranuccio di Staggia, Bernardino e Guazolino figli miei, Ottaviano e Rustico Soarzi obblighiamo come pegno a te Rainerio vescovo della chiesa di S. Maria di Siena e a tutto il popolo senese il castello detto di Strove, sotto pena del doppio.

Ranuccio ordinò di scriverlo, in Siena, davanti alla chiesa di S. Maria, nel parlamento. Furono testimoni Malavolta Filippo, Ugolino Bosta, Malagallia Arivero, Giuseppe Ildibrandini, Provenzano Ildibrandini, Pandolfino Raineri, Squarcialupo di Vignale, Arnolfino, Gottifredo, Volta, Sichiero, Rainaldo di Martori, Ugolino, Opizino, Bernardino, Uguccione Ardengo, Bonaccorso di Buriano, Isimbardo di Sovielle, Ildibrandino di Rosia.



Se durante il tempo della nostra vita mancheremo di osservare tali patti, pervenga in dominio dei Senesi il pegno e la torre con il castello di Monteacutolo di Montemaio. Questi i patti: difenderemo i Senesi e i loro beni; li aiuteremo nelle guerre che stanno combattendo e che combatteranno, specialmente nella guerra ai Fiorentini, contro ogni nemico e combatteremo contro di loro con i Senesi o senza il loro aiuto, a eccezione dell'imperatore, del marchese e del conte Guido, di Galgano, vescovo di Volterra, dell'abate di Isola, dell'abate di Martoro e Martora, e io Ranuccio personalmente escludo anche la contessa Immilla; se tali personaggi vorranno però far guerra ai Senesi, noi non li aiuteremo volontariamente contro i Senesi. Daremo i nostri castelli ai Senesi perché vi abitino, li ricuperino e vi facciano guerra, consegneremo la torre di Monteacutolo di Montemaio tra otto giorni, dopo l'inchiesta dei consoli di Siena ed essi dovranno commendarla all'abate di Isola o all'abate di Martoro e Martora.

Entro un anno dal 1° maggio prossimo faremo giurare questi patti a Beringerio Ranucci e a Paganello Soarzi ed entro questi termini non arrecheranno offesa ai Senesi. Abiteremo in Siena, uno della casa dei Ranucci e uno della casa dei figli dei Soarzi, due mesi all'anno in tempo di pace con le nostre mogli e sei mesi in tempo di guerra senza le mogli e in tempo di guerra staremo agli ordini dei consoli. Faremo giurare tutti i militi della nostra terra, le nostre guardie e gli uomini di Monteacutolo secondo quanto avremo convenuto con loro. Faremo prestare giuramento a Gentile, nipote di Panzo, quando avrà raggiunto i 14 anni d'età. Compreremo una casa e una vigna dopo che avremo da voi ricevuto i denari, entro un mese.

20. Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, a c. di Q. Sella, Roma, 1880 («Atti dell'Accademia dei Lincei», serie II, VI), III, doc. 908, p. 1026.

L'anno del Signore 1191, 28 maggio, prima indizione, martedì, alla presenza dei testimoni sotto indicati. È stato convenuto e stabilito fra gli Astigiani e il marchese di Saluzzo Manfredo un patto di tale tenore: il signor marchese Manfredo di Saluzzo deve salvare, custodire, aiutare e difendere gli uomini di Asti e tutti gli uomini del loro territorio nelle persone e nelle cose per tutta la sua terra e per tutto il suo distretto e altrove ovunque potrà in buona fede e senza frode, né riscuoterà o farà riscuotere o permetterà che si riscuota in tutta la sua terra e distretto alcun pedaggio, teloneo, guidonagio o coradia né altre imposizioni da nessun cittadino di Asti o da altri del territorio di Asti, se non il vecchio e consueto pedaggio.



Che nessun cittadino di Asti né abitante del territorio venga preso da alcuno né sia disturbato nella persona o nelle cose per tutta la terra del marchese e per tutto il suo distretto a causa di contratti finanziari o altre occasioni simili, a meno che non sia stato debitore principale o fideiussore. E se cittadini di Asti o abitanti del suo territorio trovassero un loro nemico o debitore o fideiussore nella terra o nel distretto del marchese sia loro lecito arrestarlo e condurlo dove vorranno e il predetto marchese dovrà aiutarli in ogni modo, in buona fede e senza frode.

Uguualmente il marchese deve aiutare gli uomini di Asti con tutti i suoi uomini e con tutto il suo territorio contro tutti gli uomini, eccetto che non sarà tenuto a fare scorrerie sulla terra di Bonifacio marchese di Monferrato; ma deve essere cittadino di Asti per sempre e possedere casa propria in Asti per tutta la durata di questo consolato e tale casa in seguito non dovrà obbligare né alienare per feudo né per altro titolo.



Uguualmente deve stare nella città di Asti in tempo di guerra con tre cavalieri e lui come quarto e con quattro clienti a cavallo per tre mesi all'anno mentre durerà la guerra. Uguualmente deve partecipare all'esercito degli Astesi con dieci cavalieri e dieci arcieri a cavallo ogni volta che sarà richiesto e a proprie spese. Uguualmente il predetto marchese non deve abbandonare gli Astesi sul campo di battaglia né in marcia né durante l'assedio dei castelli senza autorizzazione dei consoli esistenti, di tutti o della maggioranza, e della credenza convocata al suono della campana, di tutta o della maggioranza. Uguualmente deve venire in soccorso degli Astigiani ogni volta che gli sarà richiesto con dieci cavalieri e dieci arcieri a cavallo, restando dal primo giorno in avanti a spese del comune di Asti. [...]

Dal canto loro gli Astigiani e gli abitanti del loro territorio devono salvare, custodire, aiutare e difendere il predetto marchese e gli uomini di tutta la sua terra e del suo distretto e aiutarlo a conservare tutta la sua terra che tiene e possiede contro tutti, ad eccezione dell'augusto imperatore dei Romani e fatti salvi i loro giuramenti. [...]

21. Il «Rigestum comunis Albe», a cura di E.Milano, Pinerolo, 1903 (Biblioteca della Società storica subalpina, XX), I, doc. 108, pp. 190-91.

L'anno del Signore 1193, undicesima indizione, 11 agosto, in presenza dei consoli albesi, cioè Enrico Grosso, Ogerio giudice, Ogerio Corradengo e altri personaggi di cui sotto si leggono i nomi, Rastello di Rodino e Bonifacio di Ceusono si costituirono e promisero di essere cittadini di Alba e si sottoposero alla giurisdizione di Alba per tutto il loro allodio e per tutto ciò che avevano e che avranno, a parte i feudi, e pertanto siano cittadini di Alba e facciano le consuetudini comuni [comunancias] come gli altri cittadini che abitano permanentemente in Alba e delle loro cose di null'altro siano richiesti, né di coradia né di pedaggio, se non di quello che è riscosso nei confronti degli altri cittadini che permanentemente abitano in Alba;



daranno al comune di Alba nel termine loro stabilito dai consoli quel fodro che i consoli vorranno richiedere e riscuotere dagli altri cittadini, e custodiranno e salveranno in buona fede gli Albesi e le loro cose ovunque potranno, tanto dei cittadini quanto dei loro vicini. I consoli e gli Albesi giureranno di proteggere gli stessi nobili Rastello e Bonifacio e i loro possessi come loro stessi concittadini. Tutto ciò anche gli stessi Rastello e Bonifacio giurano di osservare e di conservare attentamente.

Fatto sulla terrazza di S. Lorenzo in Alba; furono presenti e chiamati a testimoniare Otto Vismomino, Manfredo Bellina, Ogerio Focaccia, Robaldo Cerrato, Arnaldo Ferramenta, Oberto de Caminata, Opizzo di Strada, Pautrerio, Anselmo Buonpietro, Tebaldo di Riazolio, Guglielmo Siccardo.

E io Ugo, notaio palatino, fui presente e richiesto registrai.

22. Il «Rigestum comunis Albe» cit., 1. II, doc. 360, pp. 207-8; 2. Ibidem, doc. 399, p. 227.

1. L'anno del Signore 1215, 3 ottobre, terza indizione. Nel portico dei Censoldi in Alba, alla presenza di Anselmo di Braida e di Guglielmo Crespo, costituiti dal signor Guglielmo Burro, podestà degli Albesi, per ricevere i cittadini che abitano il nuovo borgo che gli Albesi stanno costruendo oltre il ponte.

Andrea Galopo di Savigliano davanti ai suddetti che lo ricevevano a nome del comune si fece cittadino e abitatore della città di Alba per sé e per i suoi eredi in perpetuo e per questo egli Andrea agli stessi Anselmo e Guglielmo a nome del comune promise e giurò sui santi Evangelii che avrebbe posto la sua residenza e avrebbe abitato nella città di Alba o nel borgo nuovo di oltre ponte di Alba secondo la volontà e la parola del podestà e dei consoli che nel tempo ci saranno o dei loro inviati;



obbligò inoltre tutti i suoi beni a tale scopo, mentre i detti Anselmo e Guglielmo da parte del podestà e del comune di Alba esentarono Andrea Galopo dal fodro per vent'anni completi e gli promisero di fornirgli residenza o area edificabile nel luogo nuovo, se aveva intenzione di accettare, e gli rimisero tutte le esazioni del comune come agli altri cittadini che risiedono in Alba.

Furono presenti come testimoni richiesti Leo Subaldo, Opizzo Marescoto, Enrico de Castello, Otto Visdomino, Guglielmo Bucardo. E io Anselmo Cloca, notaio imperiale, richiesto registrai e scrissi.

2. Nell'anno dell'incarnazione del Signore 1216, domenica 24 gennaio. In Alba, alla presenza di Guglielmo Cerrato, Albesano Baldovino, Merlo medico, Guglielmo Maletto, Garello di Trezzo, testimoni richiesti, Enrico Carena di Trezzo promise e giurò sui santi Evangelii al signor Galvagno Grassello podestà di Alba, ricevente a nome e per parte del comune di Alba, che dal giorno di S. Michele prossimo in avanti starà e abiterà perpetuamente in Alba o nel borgo d'oltre Tanaro con i suoi beni mobili e la sua famiglia: se non attenderà e osserverà il precetto, il comune di Alba potrà e dovrà rivalersi sui suoi beni e alienarli senza nessuna contraddizione. Per la qual cosa e a nome e in luogo del comune di Alba, il predetto signor Galvagno condonò il fodro allo stesso Enrico per vent'anni completi.

Io Martino detto Alamanno, notaio palatino, fui presente e richiesto scrissi.

23. Codex Astensis., II, docc. 134-135, pp. 179-180.

1. Nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. A onore di Dio e della beata sempre Vergine Maria e del beato Secondo martire di Cristo e di tutti i suoi santi e sante e a servizio di Federico imperatore augusto dei Romani e di suo figlio re Enrico e per l'utilità e il benessere della città di Asti e di tutti gli uomini che la abitano e di tutti i loro amici. Il signore Ansaldo di Canelli e suo figlio Alberto fecero dono nelle mani dei consoli astensi – i consoli del comune Opizzone de Vivario, Rolando Bergognino, Rolando Berardengo, Guglielmo Calvo e Ottone Vola, i consoli di giustizia Pietro di S. Giovanni, Uberto de Platea e Rolando Crivello, a luogo e in nome del comune di Asti – di tutto ciò che tengono, hanno e possiedono giustamente e ingiustamente e di quanto acquisteranno in avvenire in Mombercelli, in Malamorte e in Vigliano, nei loro castelli e villaggi, nei territori, nelle pertinenze e nelle corti dei detti luoghi, sulle cappelle, sui vassalli, sui contadini e sugli altri uomini infeudati e non infeudati, con ogni potere e distretto, nelle terre coltivate e incolte, nei prati e nelle vigne, nelle sodaglie e nei boschi, nelle selve, sui forni e sui mulini, sui diritti di pascolo, di acque, di pesca e di caccia, sui dirupi, sugli affitti, sui redditi e su tutte le consuetudini e sulle cose che hanno e hanno acquistato e che in seguito acquisiranno nei luoghi predetti e nei loro territori.



[Fanno donazione] in modo tale che i predetti consoli di Asti e i loro successori a nome del comune di Asti facciano del predetto dono d'ora in avanti con diritto di piena proprietà qualunque cosa vogliano senza nessuna opposizione da parte di Ansaldo e di suo figlio Alberto e dei loro eredi.

Poi i predetti Ansaldo di Canelli e suo figlio Alberto promisero ai consoli stipulanti e ai loro successori a nome del comune di Asti di difendere contro tutti il predetto dono sotto pena del doppio valutato come nel tempo sarà migliorato o varrà.

Fatto nella città di Asti nella pubblica assemblea dai soprascritti consoli nel cimitero di S. Secondo del mercato felicemente, 1189, settima indizione, 26 novembre, domenica. Furono presenti come testimoni richiesti Biamondo di Platea, Gandolfo de Porta, Enrico Soldano, Mandrogio, Ottolino Siccardi, Manfredi de Platea, Obertino Culatorio, Girbaldo di Porta, Berardo Coglianda, Oberto Crivello, Alfero Alfieri, Manfredi Cavazzone e molti altri.

Io Tommaso notaio palatino fui presente e scrissi il documento di questa donazione.

2. In nome di Cristo Amen. L'anno suo 1189, settima indizione, domenica 26 novembre nella città di Asti, nel pubblico parlamento tenuto nel cimitero di S. Secondo del mercato alla presenza del popolo di Asti che concedeva e confermava. I consoli del comune e di giustizia [...] in nome del comune investirono Alberto figlio di Ansaldo di Canelli in feudo trasmissibile ai maschi e alle femmine di tutto quanto il dono che suo padre Ansaldo ha fatto al comune di Asti in Mombercelli, Malamorte e Vigliano, così come è contenuto nello strumento di donazione, in modo che lo stesso Alberto e i suoi eredi tanto maschi quanto femmine facciano d'ora in avanti qualunque cosa vogliano fare a titolo di feudo diretto senza opposizione dei predetti consoli e dei loro successori. [Concessero] che inoltre il detto Alberto possa trasmettere il predetto feudo, come sopra è detto, ai figli dei fratelli e delle sorelle e ai figli del figlio di suo fratello e al figlio di Enrico di Mombercelli, salvo il comune di Asti, e quelli facciano fedeltà al comune di Asti come fa il vassallo al suo signore.



E il predetto Alberto, ricevuta la predetta investitura del feudo, giurò fedeltà al comune di Asti nelle mani dei predetti consoli come fa il vassallo al suo signore e in tale fedeltà prestata su richiesta di suo padre Ansaldo giurò sopra i Vangeli di Dio di non impedire l'ingresso ai consoli per fare pace e guerra con chiunque vorranno nei luoghi di Mombercelli, Malamorte e Vigliano, tanto nei castelli che nei villaggi da oggi per il futuro. Così infatti convennero fra loro.

Furono presenti i testimoni [...].

Io Tommaso notaio palatino fui presente e così scrissi su richiesta dei predetti consoli.

24. Codex Astensis cit., II, doc. 276, pp. 338-339.

Nel nome della santa e individuale Trinità. Tale patto e convenzione stipularono Anselmo Piria di Monteleucio, Anfosso Camolato di Mezadio, Enrico Musca e Astesano Moranio, a nome proprio e a nome di tutti gli uomini di Monteleucio, di Mezadio, di Vigliano, di Isola e di Caprarolio e a nome di tutti gli uomini delle altre località che con loro in tale patto e convenzione intenderanno associarsi, per consiglio del podestà di Asti o dei consoli allora esistenti; [stipularono dunque] con Alberto di Fontana, podestà di Asti, da parte e a nome del comune di Asti, tale patto da osservarsi in perpetuo da entrambe le parti: tutti gli uomini dei luoghi predetti [...] dal giorno presente in avanti devono essere cittadini di Asti contribuendo al fodro ogni qual volta la città stabilirà il fodro, secondo quanto saranno allibrati dagli estimatori posti nei predetti luoghi e negli altri luoghi di cui sopra si è detto per consiglio e volontà del podestà o dei consoli allora esistenti, come fanno tutti gli altri cittadini di Asti.



Devono poi partecipare all'esercito, alle spedizioni militari, al mantenimento delle fortificazioni e a tutte le consuetudini della città di Asti relative alla leva militare e al resto, come fanno gli altri cittadini di Asti.

Devono pagare al comune di Asti come censo annuale, per ciascun villaggio [...], di ogni coppia di buoi 12 denari, per ogni lavoratore manuale 4 denari in moneta astese, eccetto l'anno in cui viene raccolto il fodro. Ugualmente [...] ogni anno devono avere e tenere quel consolato o quella podestaria che il podestà di Asti o i consoli allora esistenti in ciascuno di detti luoghi avranno posto a nome del comune di Asti, in modo che quel magistrato amministri la giustizia fra gli uomini del luogo in cui è stato assegnato; se qualcuno di quei luoghi suddetti non volesse chiedere giustizia al magistrato del suo luogo, è tenuto a venire a richiedere giustizia in Asti davanti al podestà o ai consoli cittadini. Se qualche cittadino di Asti o del dominio astese avrà causa con persone dei predetti luoghi, è tenuto a renderne ragione davanti al podestà o ai consoli cittadini.



Uguualmente gli uomini dei predetti luoghi [...] devono fare pace e guerra nei confronti di tutti coloro verso i quali gli uomini di Asti faranno pace o guerra secondo quanto sarà ordinato loro dal podestà o dai consoli di Asti che ci saranno; devono salvare, proteggere e aiutare gli uomini di Asti nelle cose e nelle persone contro ogni altro uomo. E se capiterà che gli uomini dei luoghi predetti o di altri luoghi volessero, su consiglio del podestà di Asti, raccogliersi e insediarsi in qualche luogo nuovo, e si raccogliessero e si insediassero, dovranno ugualmente osservare in buona fede e senza inganno tutto quanto è stato stabilito sopra. Se qualche persona dei predetti luoghi venisse invece ad abitare ad Asti con moglie e famiglia, finché starà in Asti è esentato dal pagamento del censo predetto di 12 o 4 soldi.

25. Istoria fiorentina, a cura di V. Follini, Firenze, 1816 (rist. anast. Roma, Multigrafica, 1976), p. 74.

Come i Fiorentini presono il Castello di Frondigliana Cap. LXXXIX

Negli anni di Cristo MCLXXXVIII, essendo Consolo di Fiorenza Conte Arrigo della Tosa, e Bambo di Mompi, e loro compagni, i Fiorentini assediarono il Castello di Frondigliana, che s'era rubellato, e facea guerra al Comune di Fiorenza, e presono e disfecionlo insino a' fondamenti, e mai non si rifece. E poi nel detto anno i Fiorentini puosono oste a Simifonte, il quale era molto forte, e non ubbidiva alla Città.

26. Monumenta Germaniae Historica», Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, I, a cura di L. WEILAND, Hannover-Leipzig, 1893, n. 293.

In nome della santa individua Trinità. Federico per divina clemenza Imperatore dei Romani Augusto e suo figlio Enrico Re dei Romani Augusto...

E però sappiano tutti i fedeli dell'Impero presenti e futuri, che noi per consueta benignità della nostra grazia, aprendo le viscere della nostra innata pietà alla fede ed all'ossequio dei Lombardi, i quali s'erano levati contro di noi e dell'Impero, li abbiamo ricevuti nella nostra grazia colla Società loro ed i loro fautori; che noi clementi condoniamo loro tutte le offese e le colpe colle quali avevano provocata la nostra indignazione, e che, avuto riguardo ai servigi di leale affetto che noi speriamo da loro, giudichiamo di annoverarli tra i nostri dilette e fedeli sudditi.



Per tanto abbiamo comandato di sottoscrivere e di confermare col sigillo della nostra autorità la pace che nella presente pagina abbiamo loro benignamente accordata. Tale ne è il tenore e la serie.

Noi Federico imperatore dei Romani ed il nostro figlio Enrico re dei Romani concediamo a voi città, terre e persone della Lega le regalie e le consuetudini vostre tanto in città che fuori... Che nella città abbiate ogni cosa come avete avuto sin qui ed avete, fuori poi esercitate senza nostra contraddizione tutte le consuetudini come avete sino ad oggi esercitate. Ciò sul fodro, sui boschi, sui pascoli, sui ponti, sulle acque e molini come usaste ab antico o fate ora nel formare esercito, nelle fortificazioni delle città, nella giurisdizione, così nelle cause criminali come pecuniarie entro e fuori, ed in tutte l'altre cose che appartengono agli utili delle città...



in quella città dove il vescovo ha giurisdizione di conte per privilegio imperiale o reale, se i consoli sogliono ricevere l'investitura della loro carica dal vescovo, continuino quell'uso. In caso diverso ciascuna città riceverà da noi il consolato, ed ogni volta che in alcuna città siano costituiti i consoli riceveranno l'investitura dal nostro nunzio che sarà nella città o nella diocesi. Ciò vale per un quinquennio, finito il quale ciascuna città mandi un nunzio a ricevere l'investitura da noi, e così di seguito in modo che ogni quinquennio ricevano l'investitura da noi o dal nostro nunzio, se non fossimo noi in Lombardia, perché allora da noi la devono ricevere. Quest'ordine sia osservato col nostro successore, e tutte le investiture devono farsi gratuitamente... Dopo che fossimo morti od avessimo ceduto il regno a nostro figlio, da lui o dal suo successore riceverete le investiture.



Si faccia appello a noi nelle cause che sorpassano la somma di venticinque lire... pure nessuno deve essere costretto ad andare in Germania, ma noi avremo un nostro nunzio nella città o diocesi che conosca degli appelli e giuri che in buona fede esaminerà e definirà le cause secondo i costumi e le leggi di quella città, ed entro due mesi dalla contestazione della lite, cioè dal tempo che ricevette la causa, se non rimanga per giusto impedimento o per consenso delle parti... Non faremo dimora non necessaria nelle città e nelle diocesi a danno di nessuna città.

Sia lecito alle città di fortificarsi e fare fortilizii anche fuori. E potranno conservare la Lega che ora hanno, e revocarla quando loro piaccia...



Quei possessi che qualsiasi della Lega teneva legittimamente prima del tempo della guerra, e che furono violentemente rapiti da quelli che non sono della Lega, siano restituiti senza compenso di frutti e danni, e se vennero recuperati non ne sia inquietato il possessore, ad eccezione che gli arbitri eletti al riconoscimento delle regalie non li assegnino a noi...

Tutti quelli della Lega che ci giureranno fedeltà aggiungeranno fedelmente nel giuramento, che ci aiuteranno a mantenere i possedimenti e diritti che abbiamo e teniamo in Lombardia fuori della Lega, ed a recuperarli se li avessimo perduti, e ciò se sarà necessario, e saranno richiesti da noi per mezzo di un nostro messo sicuro. Con tale ordine, però, che le città più vicine al luogo dove occorre l'aiuto sieno le prime obbligate a prestarlo, le altre all'uopo mandino competente soccorso. Le città della Lega fuori di Lombardia abbiano il medesimo obbligo nei loro confini.



Se qualche città non osserverà quelle cose che nella convenzione di pace furono convenute a nostro favore, sarà costretta in buona fede all'osservanza dalle altre città, e, ciò non ostante, la pace resterà nel suo pieno vigore.

Quando noi entreremo in Lombardia quegli che sogliono e devono ci daranno nel tempo che sogliono e devono il consueto fodro reale, e ci riatteranno sufficientemente le vie, e ci appresteranno sufficiente vettovaglia in buona fede e senza frode per l'andata e il ritorno.

Richiedendolo noi o direttamente o per nostri nunzii ci rinnoveranno ogni dieci anni le fedeltà per quelle cose che non ci avessero fatte...].

27. Codice diplomatico della Repubblica di Genova , a c. di Imperiale di Sant'Angelo, doc. 232, pp. 282-83.

Nella chiesa di S. Lorenzo, in pieno parlamento. I consoli Besaza, Tanclero, Ansaldo Spinola, Robaldo Alberico stabilirono e confermarono che i Visconti e i loro consorti, senza contraddizione da parte dei consoli e dei popolo di Genova e di qualunque persona, abbiano e posseggano per sempre 52 banchi di macellatori che sono situati nei macelli pubblici.

Giudicarono che la terra in cui i macelli sono costruiti, così come è definita dal muro e dai confini, in ogni tempo rimanga secondo la consuetudine, l'uso e l'esercizio di coloro che posseggono detti macelli. Se per caso accadesse che qualche persona in tali luoghi avesse qualche diritto giurisdizionale, in nessun modo lo possa esercitare in tali luoghi, né in nessuna occasione a pregiudizio dei Visconti e dei loro consorti, ma il comune sia tenuto a risponderne loro e a farvi ammenda, in modo che i macelli rimangano intatti.



Tale lodo fu pronunciato infatti perché per decisione e per volontà dei consiglieri comunali e dei padroni dei macelli fu stabilito di trasferire i macelli, specialmente perché i consoli, a norma degli Emendamenti dei Brevi, erano tenuti ad abbattere i macelli vecchi e ad attribuirne l'area al comune di Genova, con l'obbligo di non vender né obbligare verso nessuno, nessun edificio che in futuro vi fosse sorto.

Uguualmente fu decretato che non era lecito a nessuno tagliare la carne e venderla altrove, da piazza S. Tommaso fino a piazza S. Stefano, se non occasionalmente alla festa di Ognissanti o di S. Martino, eccetto che a quei macellai o ai loro messi che erano stati costituiti per volontà dei Visconti e dei loro consorti. A tali macellai è lecito infatti, senza disturbo dell'ordine pubblico, tagliare la carne e venderla per pubblica utilità anche altrove che nei predetti macelli, secondo l'ordine dei padroni dei macelli.



Infine giudicarono che i Visconti e i consorti avessero fra loro stessi l'uso e la locazione e gli altri diritti dei macelli e dei banchi di vendita, come erano soliti avere in passato, nonostante il fatto che i luoghi in cui sorgevano fossero stati trasferiti, salvo i diritti e le ragioni dei marchesi contro i Visconti e i loro consorti, nel medesimo modo in cui li avrebbero se i macelli non fossero stati rimossi e trasferiti. Anche gli incaricati dei padroni dei macelli potranno consegnare la carne ai rivenditori nei giorni in cui la rivendita delle carni è loro concessa.

1152, aprile, undicesima indizione.

28. Codex Astensis qui de Malahayla communiter nuncupatur, a c. di Q. Sella, Roma, 1880 («Atti dell'Accademia dei Lincei», serie II, VI), II, doc. 602, p. 618 sg.

L'anno del Signore 1224, undecima indizione, lunedì 4 marzo, alla presenza dei testimoni scritti in calce, il signor Ottone del Carretto, marchese, promise al signor Pagano di Pietrasanta, podestà di Asti, agente in nome del comune di Asti e degli uomini del territorio astigiano, e a Bertramo Berardengo, Giacomo di Castagnole e Raimondo Solaro, consoli dei mercanti astigiani, a loro nome e a nome degli altri mercanti, che, se avesse arrecato qualche offesa o se avesse commesso qualche danno o furto a persone di Asti o del suo territorio da Asti a Savona per tutto il territorio dello stesso marchese Ottone o del fratello Enrico, all'andata o al ritorno lungo la strada che va da Asti a Savona, egli Ottone avrebbe risarcito tale offesa, danno o furto commesso a colui che lo avesse subito. E ciò entro un mese da quando fosse accaduto, e promise di salvare e custodire ogni uomo di Asti o del suo territorio nell'andata e nel ritorno lungo la detta strada.



Uguualmente promise che, se fosse accaduto che Enrico del Carretto o altri per lui o i suoi uomini o qualcuno della sua parte avesse arrecato qualche danno o commesso qualche offesa o furto a qualche persona di Asti o del suo territorio all'andata o al ritorno per detta strada, sia nella loro terra sia in quella di altri, promise che avrebbe risarcito il danno o il furto negli stessi termini, modi e forme come è detto più sopra.

E tutto ciò promise di osservare in tutto e per tutto, per il che lo stesso Ottone obbligherà in pegno tutti i suoi beni al detto podestà a nome e in luogo del comune di Asti e degli uomini del territorio astigiano e ai predetti consoli a nome loro e a nome degli altri mercanti astigiani.



Tutto ciò fu stipulato fatti salvi i patti e gli accordi intercorsi un tempo fra il detto Ottone e suo fratello Enrico e il comune di Asti intorno alla salvaguardia della strada, ad eccezione del fatto che nulla venga diminuito o aumentato in tale trattato e ad eccezione del fatto che, se Ottone e il fratello Enrico denunciassero il trattato e non permettessero agli uomini di Asti e del suo territorio di percorrere la detta strada e se dopo un mese dalla denuncia del trattato qualcuno la percorresse e gli accadesse qualche incidente, rispetto a quell'incidente non siano tenuti a questo trattato.

Furono fatte redigere più carte di tale tenore, una delle quali per il comune di Asti. Fatto in Asti in casa di Giacomo Calcaneo e del nipote. Furono presenti come testimoni il signor Guglielmo Cacherano, Berardo Cassano, Pietro Roero, Abate Zincegliano, il signor Giordano Marcellino di Milano, il signor Bocacio Brema e Otto di Piobesi.

E io Guglielmo Trosello notaio palatino fui presente e così scrissi.

29. L. B. ALBERTI, *L'architettura (De re aedificatoria)*, testo e trad. it. a cura di G. Orlandi, Milano, Il Polifilo, 1966, I, libro IV, pp. 302-9.

Il criterio da usarsi nel situare le porte deve tener conto del numero delle strade militari: vi sono infatti strade militari e strade non militari. Non starò qui a esporre le distinzioni dei giuristi, secondo cui il sentiero riservato agli animali si dice *actus*, quello per gli uomini *iter*, e il termine *via* li comprende ambedue. Sono strade militari quelle che permettono di passare attraverso le province con l'esercito e le relative salmerie. Quindi tali strade devono essere assai più ampie di quelle non militari. Ho notato in proposito che gli antichi non le facevano mai meno larghe di otto cubiti. Le Dodici Tavole dispongono che le strade siano larghe dodici piedi nei tratti in linea retta, e sedici piedi nelle curve. Non militari sono quelle che, dipartendosi dalle militari, conducono a qualche agglomerato di case o verso una città, oppure raccordano a un'altra strada militare.



Tali sono i sentieri per il bestiame (actus) in mezzo ai campi, e le viuzze cittadine. V'è poi un genere di strade che hanno le caratteristiche della piazza; come quelle riservate ad usi speciali, soprattutto pubblici: così le strade che portano a un tempio, alla pista delle corse, a una basilica.

Le strade militari non devono essere costruite nella stesso modo attraverso i campi e attraverso le città. Fuori di queste ultime, si osservino le regole seguenti: la strada dev'essere spaziosa e con una vista completa del paesaggio circostante; priva affatto degli ostacoli derivanti da inondazioni a frane; tale da non offrire ai briganti alcun nascondiglio o luogo adatto a tendere agguati, o in certi punti occasione di saccheggi e ruberie; infine, dev'essere la più diretta e breve possibile. E sarà la più breve non tanto quella più diritta in senso geometrico, come dicono alcuni, quanto quella più sicura; sarà preferibile una strada un po' più lunga a un'altra più disagiata. [...]

Quando si giunge in una città, se questa è famosa e potente esigerà strade diritte e molto ampie, confacenti al suo decoro e alla sua dignità. Se invece è una colonia o una semplice piazzaforte, le vie di ingresso più sicure non sono quelle che conducono dritto alla porta, bensì quelle che svoltano a destra o a sinistra lungo le mura, meglio ancora se passando proprio sotto la merlature e all'interno della città non dovranno passare in linea retta, ma piegare con ampie curve, come anse di fiume, più volte da una parte e dall'altra. Ciò perché, in primo luogo, apparendo più lunga la strada, si avrà l'impressione che la città sia più grande; inoltre perché il fatto è di grande giovamento sia alla bellezza sia alla pratica convenienza, sia alle necessità di determinati momenti. È infatti cosa di non poco conto che chi vi cammini venga scoprendo a mano a mano, quasi ad ogni passo, nuove prospettive di edifici; che l'ingresso e la facciata d'ogni abitazione si affaccino direttamente in mezzo alla strada; e che la stessa ampiezza sia qui giovevole, mentre altrove un eccessivo allargamento riesce spiacevole e malsano.



Scrive Tacito che, quando Nerone allargò le vie a Roma, la città divenne più calda e perciò stesso meno salubre. In altre città l'aria è più cruda dove le vie sono più strette; ciò non avviene a Roma, dove anche d'inverno le vie sono illuminate permanentemente dal sole.

Inoltre la strada a curve sarà sempre ombreggiata, anche d'estate; e d'altra parte non vi sarà casa ove non giunga la luce del giorno. Mai vi mancheranno brezze, le quali, da qualunque parte vengano, troveranno sempre un passaggio diretto e agevole. Né vi sarà pericolo di venti nocivi, che verrebbero subito respinti dai muri frapposti. Infine, se vi penetrasse il nemico, si troverebbe in gravi difficoltà, potendo essere colpito di fronte, di fianco e da tergo.



Con ciò sulle vie militari faremo punto. Le altre strade si faranno a somiglianza delle precedenti, se si eccettua il fatto che, costruendole in linea retta, meglio si adatteranno alle angolazioni dei muri e alle parti degli edifici. Mi risulta tuttavia che agli antichi pareva bene costruire all'interno della città alcune strade assai tortuose ed altre prive di sbocco, dove il nemico una volta entrato si trovi incerto ed esitante, o se trova il di proseguire, ben presto sia condotto in pericolo mortale.

Sarà bene che vi siano anche vie più strette, non però troppo prolungate, bensì tali da esaurirsi alla prima trasversale che incontrano, ed aventi lo scopo non tanto di passaggi pubblici aperti al traffico, ma piuttosto di dar modo di raggiungere una casa situata di fronte. Ciò contribuirà a migliorare l'illuminazione delle case, e impedirà al nemico di scorrere a suo piacimento la città. Curzio Rufo dà notizia che a Babilonia le case erano raggruppate in quartieri sparsi entro le mura senza continuità. Platone invece preferiva che fossero collegati non solo i quartieri, sì anche i muri delle diverse case, considerando tale unione come un muro in difesa della città.



Con ciò sulle vie militari faremo punto. Le altre strade si faranno a somiglianza delle precedenti, se si eccettua il fatto che, costruendole in linea retta, meglio si adatteranno alle angolazioni dei muri e alle parti degli edifici. Mi risulta tuttavia che agli antichi pareva bene costruire all'interno della città alcune strade assai tortuose ed altre prive di sbocco, dove il nemico una volta entrato si trovi incerto ed esitante, o se trova il di proseguire, ben presto sia condotto in pericolo mortale.

Sarà bene che vi siano anche vie più strette, non però troppo prolungate, bensì tali da esaurirsi alla prima trasversale che incontrano, ed aventi lo scopo non tanto di passaggi pubblici aperti al traffico, ma piuttosto di dar modo di raggiungere una casa situata di fronte. Ciò contribuirà a migliorare l'illuminazione delle case, e impedirà al nemico di scorrere a suo piacimento la città. Curzio Rufo dà notizia che a Babilonia le case erano raggruppate in quartieri sparsi entro le mura senza continuità. Platone invece preferiva che fossero collegati non solo i quartieri, sì anche i muri delle diverse case, considerando tale unione come un muro in difesa della città.

30. R. Malispini, *Istoria fiorentina*, a cura di V. Follini, Firenze, 1816 (rist. anast. Roma, Multigrafica, 1976), pp. 55-58; b e p. 202.

Come in Firenze si fece mura nuove

Nel tempo del detto Arrigo terzo Imperatore, essendo la Città di Firenze moltiplicata d'avere, e di persone, per molte guerre ch'erano in Toscana, e a Roma, e lo Imperatore contro alla Chiesa, negli anni di Cristo MLXXVIII, e' cominciarono e' Fiorentini le mura nuove della Città ove prima erano fossi, e steccati, e cominciarono dalla parte di Levante, alla Porta di San Piero maggiore, e misono la Chiesa detta dentro alle mura, e il Borgo di San Piero misono dentro, poi restringendosi dalla parte di tramontana, poco di lunge dietro al detto Borgo, fece gomito a una posterla, che si chiamò la Porta a' Bertinelli per una schiatta ch'era in quello luogo, così chiamata, poi seguendo insino alla Porta di Santo Laurenzio, mettendo la detta Chiesa dentro.



Poi appresso ebbe due posterle, l'una alla forca di Campo Corbolino, e l'altra si chiamò poi la porta del Baschiera, conseguendo poi insino alla Porta di Santo Pagolo, e poi seguendo alla Porta alla Carraia, alla quale fece fine il muro in sull'Arno, dove poi si fece il Ponte alla Carraia, che così si chiama ancora per lo nome di quella Porta. Poi seguendo le mura in sulla riva d'Arno, mettendo dentro ciò, ch'era di fuori alle mura vecchie, ciò era il Borgo di San Pancrazio, e quello di Parione, e quello di Santo Apostolo, e quello di Porta Santa Maria, insino al Ponte Vecchio, e poi appresso in sulla riva d'Arno, insino al Castello Altafronte. Di là si partivano alquanto le mura dalla riva d'Arno, sicché vi rimase via in mezzo a due posterle, onde s'andava al fiume, e poi faceano canto, o volgeano ov'è oggi la coscia del Ponte Rubaconte, che si chiamava la Porta de' Buoi, perocch'ivi di fuori si faceva il mercato de' buoi.

Poi seguirono le mura a Santo Iacopo tralle fosse, perch'era in su' fossi, insino dov'è oggi il capo della piazza della Chiesa di Santa Croce de' frati minori: quivi avea una posterla ch'andava all'Isola d'Arno. Poi secondarono per la via diritta senza nulla Porta, o posterla, ritornando insino alla Porta di San Piero Maggiore, ove cominciarono: e così ebbe la Città di qua dall'Arno cinque Sesti, partiti e nominati quasi dalle dette Porti, cioè una Porta Sesto, e più posterle. E Oltrarno si avea tre Borghi, i quali tutti e tre cominciavano al capo del Ponte Vecchio di là dall'Arno: l'uno si chiamava Borgo Pidoglioso, perch'era abitato da vile genti, ed era in capo del detto Borgo una porta, che si chiamava la Porta a Roma, ove sono oggi le case de' Bardi, appresso a Santa Lucia di Magnolo, e passato il Ponte Vecchio, per quella via s'andava a Roma per lo cammino di Fegghine, e d'Arezzo. E altre mura non vi avea nel detto Borgo, se noe il dosso delle case di costa al poggio. L'altro Borgo era quello di Santa Filicita detto Piazza: avea una porta dov'è oggi la piazza di San Filice, onde si va a Siena.

E un altro Borgo, che si chiama di Santo Iacopo, ch'avea una porta dove sono oggi le case de' Frescobaldi, della cui nazione faremo menzione innanzi, onde andava il cammino a Pisa; e i detti tre borghi non aveano altre mura, se none le dette Porti, e dosso delle case di drieto, che chiudevano le Borgora. Eranvi dentro alle dette case giardini e ortora, ma poi che lo Imperatore Arrigo terzo venne a oste a Fiorenza, i Fiorentini murarono Oltrarno i detti Borghi, cominciando alla detta Porta a Roma, montando dietro al Borgo alquanto alla costa di San Giorgio, e poi riusciva dietro a Santa Filicita, inchiudendo il Borgo di Piazza, e quello di Santo Iacopo, e quasi come andavano i detti Borghi: e fue posto Oltrarno per uno Sesto, e dove prima era partita in quartieri, così negli anni di Cristo... si partì e ordinò i Sesti, e disfecesi la Porta Santa Maria. Il primo Sesto fue chiamato il Sesto d'Oltramo, il quale per insegna ebbe uno Ponte vermiglio nel campo bianco.

Di qua dall'Arno fue il secondo Sesto, chiamato Sesto di San Piero Scheraggio, il quale ebbe per insegna la Ruota del carro, ch'è di marmo nella fronte di San Piero Scheraggio: avea il campo bianco, e la Ruota cilestra. E dallo incontro il Sesto di Borgo, così chiamato per Borgo Santo Apostolo, ch'avea per insegna un Becco nero nel bianco, perciocché in quello Sesto stavano tutti i beccai, ed erano in que' tempi molto innanzi nella Città, e ancora non è molto si tagliava la carne in Mercato Nuovo. E gli altri tre Sesti sono nominati dalle tre prime porte, e rimase loro il nome, siccome il Sesto di Porta San Pancrazio colla insegna, cioè una branca di Leone vermiglia nel bianco; presesi la detta insegna per lo nome del Sesto, il quale volgarmente era corrotto, dicendo Santo Brancazio, conciosiacosaché 'l suo nome dica dirittamente Pancrazio. Appresso il Sesto di Porta del Duomo, che ha per insegna la Chiesa di Santo Giovanni disegnata a modo di marmi bianchi, e neri nel campo bianco: e poi l'ultimo è il Sesto di Porta San Piero, il quale hae per insegna due Chiavi vermiglie nel campo bianco.

Come i Fiorentini feciono nuove mura

Nel detto anno di Febbraio, essendo i Fiorentini in buono stato, e la Città cresciuta di popolo, e di gran borghi, si ordinarono di crescere il circuito della Città, e cominciarono a fondare le nuove porti, onde poi conseguirono le mura da Santa Candida di là da Santo Ambrogio, e quelle da San Gallo in su: Mugnone, e quelle delle donne di Faenza in sul Mugnone, e quelle dal Prato d'Ognissanti: e rimase il lavorio di quelle innanzi che fossero all'arcora, per la novella che venne, che 'l Prente Carlo era stato sconfitto in mare da Ruggeri di , Loria. E in questo tempo si fece per lo Comune la loggia sopra la piazza d'Orto Santo Michéle, ove si vendea il grano, e lastricossi e ammattonossi intorno: la quale allora era molto bella opera. E nel detto anno si cominciò e rinnovare la Badia di Fiorenza, e fecesi il coro, e le cappelle, che vengono in sulla via del Palagio, e 'l tetto, che prima era la Badia più a drieto piccola e disorrevole.

31. Cronaca, a cura di G. Soranzo, Città di Castello, 1909 (RIS2, VIII, 2), pp. 3-4.

Il distretto della città era allora [cioè nel Duecento] molto grande ed era fertile e abbondante di tutto il necessario; la città, poi, appariva popolosa e illustrata da magistrati e cittadini. La città era cinta come oggi, ma borghi popolosi si protendevano dalla Porta di borgo S. Felice fino a S. Biagio, come oggi denunciano i resti degli antichi fossati; dal ponte di S. Croce di Borgo Porta Nuova si estendevano fino a S. Bartolomeo di Borgo Pusterla fuori porta. In Borgo S. Pietro ancora oggi appaiono i valli degli antichi ordini di mura: questi erano cinti di spalti e muniti di belfredi, da ogni parte circondati da fossati grandissimi. Dentro le mura c'erano case e abitazioni egregie; in tutta la città sorgevano torri e palazzi dei potenti e nel distretto erano disseminati tanti castelli quanti erano i magnati – infatti in quasi tutti i villaggi sorgeva un castello, custodito da un nobile o da un potente della città –, castelli che, a causa delle discordie e degli odi latenti che tra loro covavano, ora sono distrutti e abbattuti, sicché adesso quasi non si conserva più che il ricordo di quelli che furono, poiché sono ormai del tutto estinte le antiche famiglie cittadine.

32, Statuto del podestà dell'anno 1325, Firenze,
Ariani, 1921, II, pp. 348-49

LX. Di far fare la piazza di S. Maria Novella.

Stabiliamo e ordiniamo che davanti alla nuova chiesa dei Frati predicatori venga fatta una piazza che si protenda dalla parete del muro di detta chiesa dalla parte occidentale, secondo una linea retta fino alla porta di S. Paolo e dall'altra parte dal terreno dei predetti Frati, che è presso la via per la quale si va alla porta del Trebbio, secondo una linea retta fino alla detta porta del Trebbio. I priori e il gonfaloniere di giustizia che ci saranno eleggeranno e dovranno eleggere quattro o sei uomini onesti e legittimi che con giustizia valutino case, edifici, terreni di coloro i quali li posseggono all'interno di tali confini e che facciano realizzare la detta piazza.



Tali uomini dovranno poi anche trovare e vendere terreni di proprietà del comune ai proprietari di case e terre comprese fra i detti confini: quanto resterà da pagare ai predetti proprietari di case e terreni verrà versato loro dai tesorieri del comune di Firenze dalle casse del comune in base alla stima fatta dai detti ufficiali deputati a tale incombenza dai priori e dal gonfaloniere di giustizia. E i predetti ordinamenti devono essere mandati a esecuzione nel mese di febbraio e marzo dal podestà, sotto pena di lire 100 detratte dal suo stipendio.

33. G. PAMPALONI, Firenze al tempo di Dante.
Documenti sull'urbanistica fiorentina, Roma,
Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1973, pp. 56-58.

Davanti a voi, signori priori delle Arti e gonfaloniere di giustizia del popolo di Firenze, ai quali è d'obbligo per debito d'ufficio provvedere e contribuire al decoro e all'onore della città di Firenze, specialmente in ciò che concerne la chiesa maggiore di Firenze, si espone da parte dei consoli di Calimala e degli operai dell'Opera di S. Reparata che la piazza di S. Reparata e di S. Giovanni è angusta e così poco capace che i fedeli, quando in essa si tengono le predicazioni del signor vescovo e degli altri prelati e religiosi e quando si celebrano le solennità festive, non possono stare e sistemarsi comodamente per ascoltare in essa la parola di Dio.

Si supplica e si chiede pertanto a voi e al vostro ufficio di provvedere e di far provvedere, confermare e far eseguire l'allargamento di detta piazza nel seguente modo: che il vecchio edificio dell'ospedale di S. Giovanni, che è presso detta piazza e in cui ben poco si esercita la funzione ospedaliera, sia tolto da detto luogo e trasferito – il che può essere fatto convenientemente e ragionevolmente dal momento in cui siano d'accordo il signor vescovo e tutto il popolo fiorentino – al di fuori e presso la porta della nuova via degli Spadari, nel terreno del comune che non è ancora stato alienato e in cui si può trasferite e ricostruire, o in altro luogo in cui sembrerà conveniente riedificare il detto ospedale, la cui protezione spetta ed è di pertinenza del comune di Firenze; che si provveda altresì e si stabilisca che le persone a cui appartengono le case che avranno il prospetto sopra detta piazza, una volta trasferito l'ospedale, siano obbligate nel modo migliore possibile a contribuire con una certa quantità di denaro per ogni casa secondo quanto avranno deciso e stabilito gli esperti eletti dai priori delle Arti e dal gonfaloniere di giustizia, affinché tali case, per il motivo suddetto, diventino di maggior pregio e valore.



Tutti questi provvedimenti siano eseguiti con ogni sollecitudine e mandati a esecuzione dagli ufficiali deputati o da deputarsi per riscontrare i diritti e i beni comunali, all'ufficio dei quali spetta ed è di pertinenza pianificare e realizzare piazze e vie, specialmente sui terreni ed edifici spettanti al predetto comune, o da parte di altri esperti, quali e quanti i priori delle Arti e il gonfaloniere di giustizia vorranno eleggere e deputare. Ugualmente si stabilisca che sepolcri e avelli che sorgono attorno alla chiesa di S. Giovanni siano tolti e rimossi da quel luogo e trasferiti altrove, dove meglio sembrerà conveniente, senza nessun impedimento di statuti o ordinamenti.

34 Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori, a c. di L. T. Belgrano, Roma, 1901 (FSI, 12), II, pp. 44-45 .

I Volta e quelli della loro parte costruirono un'arma nuova e potente. Rivolsero una spingarda di legno contro la torre di Oberto Grimaldi e contro la nuova torre di Oberto Spinola. Con questa, in vista di tutti, riuscirono a fare un buco nella nuova torre di Bulbunoso, che sta al crocevia di S. Siro. In tale modo distrussero gran parte della torre e la fecero crollare. Poi gli uomini della corte [dell'arcivescovo?] vennero a mettere in posizione una macchina nell'orto di S. Siro, con la quale scagliarono molte pietre contro le case e le torri di Oberto Grimaldi e della famiglia Spinola. In seguito eressero altre macchine ed anche l'altra parte costruì molte macchine e gettò molte pietre sulle case e le torri di quelli della corte.

35. F. NICCOLAI, I consorzi nobiliari e il comune nell'alta e media Italia, Bologna, Zanichelli, 1940, pp. 168-169.

12 aprile 1196

Giuriamo di aiutarci scambievolmente senza frode e in buona fede... con la nostra torre e casa comune e giuriamo che nessuno di noi agirà contro gli altri né direttamente né attraverso terzi. Se questa torre risultasse necessaria ad uno dei giurati per i suoi fini... gli altri gli metteranno a disposizione la torre e la casa e lo aiuteranno e non l'ostacoleranno. Le questioni riguardanti la costruzione della torre saranno risolte attraverso la decisione di due uomini scelti dai giurati ed essi decideranno in buona fede che cosa sia nel miglior interesse dei parenti che prestano questo giuramento. I giurati faranno prestare ai loro figli, se ne hanno, un giuramento consimile prima che compiano quindici anni, nel termine d'un mese da che ne vengano richiesti o entro qualsiasi termine i rettori vogliano stabilire.



Se tra i giurati sorgesse disaccordo i rettori del momento convocheranno le parti in disaccordo entro trenta giorni per raggiungere un accordo; esse dovranno accettare la decisione dei rettori. Nessun acquisto relativo alla torre sarà fatto da un singolo; ognuno deve essere consultato in merito a tale acquisto e chi desideri parteciparvi dovrà avervi parte, poiché le parti di quelli che non vi partecipano apparterranno agli altri.

36. D. Waley, *Le città-repubblica dell'Italia medievale*, Milano, Il Saggiatore, 1969, p. 164-166.

[Firenze, secolo XIV]

Al nome di Dio e della sua madre Vergine Maria.

Sia manifesto a chi vedrà o legerà questa scritta, che noi tale e tale prometente ciascuno per se e sue rede, eziandio per tale e tale, siamo in questa concordia, cioè:

Che tutti noi come che per addietro siamo stati parenti, vicini ed amici d'uno e medesimo animo, fedeli e devoti di Santa Chiesa, et amatori del Popolo e del Comune e della libertà della Città di Firenze, e di Parte Guelfa, vogliamo che de quinci inanzi per fortifichare i sopradecti animi, promettere e giurare d'aiutare l'uno l'altro, e favoregiare con ciò che bisogno facesse, come fanno o debano fare i veri consorti d'un sangue.



E per potere pienamente conservare questa fede tra noi che facciamo questa scritta, sottoscritta a pié per mano di ciaschuno di noi, nella quale si conterrà a capitolo a capitolo le nostre intenzioni e volontà cioè:

In prima siamo in concordia et vogliamo che tra noi si faccia uno estimo di fiorini ... d'oro, acciò che ogni espesa che occorresse si possa paghare de' detti denari; e che questi denari che si imponessono tenga uno camarlingho di noi il quale l'elegierà per noi overo per nostri arbitri.

Item che tra noi si chiamino overo s'elegano iij arbitri i quali abiano a conoscere e definire ongni e ciaschuna chosa che tra noi ocorresse, e i due di loro possano fare di concordia.



Item che alchuno de' sopradetti non possa né debia fare alchuna 'mpresa, cioè si quistione o di bricha, senza la diliberazione de' sopradetti albitri; e se contro a ciò facesse alchuno, i detti albitri il possano coregiere et condannare chome a loro paresse.

Item che se chaso avvenisse che alchuno di noi fosse da alchuna persona ofeso et oltragiato, che tutti e ciascuno sian tenuti et debban aiutare, difendere et vendichare con avere et con persona e a sé la brigha rechare, chome se fosse nella sua propria persona; e che niuno né deba né possa fare né acordo né pace, senza la diliberazione de' detti albitri.

Item che se alchuno di noi avesse alchuna quistione a Palagio, la quale fosse con persona possente, overo fosse forte chaso, che ciascheduno sia tenuto e deba aconpangnare e aiutare e consigliare chome veri congiunti e fratelfi e consorti, a richiesta di quegli che così avesse la questione.



Item che se alguno o più di noi fosse condanato per alcuna cagione, la qual condanagione fosse opera fatta per sodisfacimento o buona operazione d'alquano di noi overo di tutti noi soprascritti, e fosse fatta per comandamento o per deliberazione di detti albitri, allora o in quel chaso si debba paghare la condanagione per lo comune di tutti i sopradetti secondo il loro estimo: salvo che se quel cotale condanato, perché fosse troppo grande la condanagione per alcuna quantità di moneta minore che la condanagione, fosse contento di ricevere bando e d'aconciarsi più tosto altrove che qui, si deba per simil modo paghare.



Item se chaso avvenisse che alguno o più di noi, per diliberazione o comandamento degli albriti, facessero cosa per la quale uscisse condanagione personale, allora o per via di provisione insino in cotanto per mese..., ovvero per donagione insino a cotanta quantità, istia alla diliberazione degli albriti. Item se alguno facesse alcuna cosa la quale non fosse con diliberatione o comandamento degl'albriti; allora e in quel chaso gl'albriti con un per famiglia di noi soprascritti abbiano a diliberare quell'aiuto, o non, che sia da fargli, nonne schifando però la brigha che non si può per la promessa fatta.

Item siamo contenti che se alguno di noi s'avesse quistione o brigha o impresa che si facesse per qualunque cosa da quinci innanzi che chatuno ne deba fare pace e concio e concordia, come piacesse a detti albriti; e dove non piacesse loro, cioè agl'albriti, per niuno si deba fare contro alla loro diliberazione.



E ancora siamo contenti e vogliamo che se alguno di noi di sopra nominati si scostassono di non volere osservare la sopradetta convegno delle cose qui scritte, che i detti arbitri gli debano condanare e dagl'altri che rimangono siano nimicati e apellati traditori.

E se incontrasse alguno caso nuovo che qui non fosse spetialmente nominato, allora si deba stare alla diliberatione de' detti arbitri.

E siamo in concordia che tutte le condanagioni o pagamenti, le quali gl'arbitri fecessono pagare ed alguno per disubidienza o per altra chagione, i detti danari pervegnano alle mano del chamarlingo, si veramente che gl'albriti non possano né debano condanare niuno in più che soldi X per lira del suo estimo, si veramente che non possino i iijm f. p.



Item che se per queste chose osservare bisognasse fare spese alchune, si debano spendere de' danari i quali il chamarlingho sopradetto avesse, a diliberazione de' detti albitri, e se il detto chamarlingho non n'avesse, che se ne impongano.

E siamo in concordia che le sopradicte cose s'intendano tutte di brighe e di quistioni che da quinci innanzi s'aquistassono o intervenissono; e niuna cosa s'intenda per le cose passate da quinci addietro, stando la dichiaratione a sopradecti albitri, se fosse nuova o vechia la decta brigha o questione.

E tutti siamo in concordia, voglano e promettiamo su la sancte Dio guagnele le sopradecte cose osservare e mantenere e non venire contro, ma da quinci inanzi leali e fermi fedeli l'uno a l'altro stare ed essere ad una brigha e a una pace: nella quale concordia l'Idio ci prosperi e ci mantenga per la sua misericordia.

37. L. FRATI, Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, I, Bologna, 1869, p. 471.

VIII. Di coloro che si appellano al servizio a cavallo.

Chiunque risulti essere immune da contribuzioni e prestazioni pubbliche per ragioni di nobiltà cavalleresca, rimanga immune da esse anche per l'avvenire, qualunque sia o divenga la sua condizione economica. Se qualcuno per essere esonerato si appella al semplice servizio a cavallo deve tenere per tutto l'anno un cavallo del prezzo di 30 lire bolognine: se avrà osservato ciò, contribuisca alle prestazioni pubbliche come gli altri vicini.



E gli inquisitori fiscali siano tenuti a indagare su tutti quelli che per essere esonerati si appellano soltanto al semplice servizio a cavallo e su quelli che devono tenere un cavallo: se troveranno qualcuno che non lo ha tenuto come doveva nel periodo della guerra contro Vignola [1239], lo condannino a pagare il doppio di quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di colletta se non si fosse falsamente considerato immune, salvo nel caso in cui se avrà voluto vendere il cavallo possa venderlo e sia tenuto ad acquistarne un altro del medesimo valore, entro due mesi dalla vendita. Ma nessuno che abbia recentemente, cioè da quando questo statuto fu fatto, tenuto un cavallo da 30 lire deve per questo motivo ottenere l'esonero dalle contribuzioni pubbliche. Chi invece per tutta la vita è stato considerato cavaliere e così i suoi antenati e ha esercitato il servizio a cavallo per l'onore del suo comune non venga assoggettato a nessun'altra prestazione se non a quelle proprie del ceto cavalleresco.



IX. Che nessuno sia esonerato dalle pubbliche contribuzioni del comune di Bologna a titolo di nobiltà se non ha presentato sentenza o documento che lo attesti.

Affinché il comune di Bologna e le terre del suo contado non siano ulteriormente danneggiate e defraudate da coloro che devono sottostare al pagamento delle pubbliche contribuzioni e dei carichi fiscali del comune, stabiliamo che sia inviolabilmente osservato che nessuno venga esonerato o considerato immune dalle pubbliche contribuzioni e dai carichi fiscali del comune di Bologna e delle terre in cui risiede a titolo della sua nobiltà, a meno che non presenti documento o sentenza attestante di essere nobile per nascita da padre nobile e che vi sia pubblica fama nella terra in cui risiede e nelle circostanti che è veramente nobile come afferma.

38 Codex Diplomaticus Cremona., doc. 111, pp. 215-217.

Convocata la pubblica assemblea al suono della tromba e delle campane, presenti Matteo Corrigia, podestà di Cremona, e Guglielmo Mastaglio, podestà della società del popolo, il signor Siccardo, per grazia di Dio vescovo di Cremona, disse e pronunciò quanto di seguito è riportato:

Io Siccardo, per grazia di Dio vescovo di Cremona e conte e legato della santa sede apostolica per mettere pace in Lombardia, vedendo la grave discordia esistente fra i cittadini di Cremona spesso li ho ammoniti e minacciati sotto pena di scomunica affinché facessero pace fra loro ed evitassero i pericoli e i disastri delle guerre civili.

Avendo pertanto il signor Matteo di Corrigia podestà di Cremona e il signor Guglielmo Mastaglio podestà della società del popolo di Cremona commesso al mio arbitrato la questione – cioè Matteo a nome suo e del comune da una parte e Guglielmo a nome suo e della società dall'altra – e avendo giurato di attenersi a tutti i miei precetti su ogni discordia, dopo aver comunicato il consiglio dei signori Pietro arciprete e N. arcidiacono e M. abate di S. Lorenzo e dei prevosti Giovanni di S. Agata e Andrea di S. Luzia e W. di S. Michele e C. arciprete di Platina e dei canonici della chiesa maggiore di Cremona, cioè Omobono e Giovanni Bono e mastro Anselmo, in presenza dei cappellani mastro M. e mastro Pietro e Girardo e Giacomo, dico e ordino che tutto il popolo di Cremona abbia la terza parte degli elettori dei consoli o del podestà e di coloro che sono eletti per emendare e rielaborare gli statuti del comune e di coloro che sono eletti per pronunciare le sentenze di condanna o di assoluzione ogni due mesi. E in genere abbia la terza parte di tutti gli uffici e gli onori, tanto annuali che non annuali, che sono di pertinenza del comune. Per popolo intendo coloro che sono fuori dei grandi consortili, che benché siano del popolo tuttavia devono essere considerati come militi. [...]



Uguualmente dico e ordino che in seguito nessun cittadino giuri presso la società del popolo o presso la società dei militi né presso altra società a danno del comune. Uguualmente nessuno sia costretto ad appartenere a qualche società contro la sua volontà. [...]

Uguualmente dico e ordino che due uomini del popolo della Cittanova e due del resto del popolo stiano con un giudice e un notaio al banco della chiesa maggiore per tutela e patrocinio dei miserabili, non per salario ma per amore di Dio e riscuotano dal comune un salario come tutti gli altri ufficiali comunali, ma per un periodo di tempo determinato.

Dico e ordino che tutti gli uomini della città di Cremona, a qualunque società appartengano, e tutti gli uomini dei borghi suburbani devono essere dipendenti dalla giurisdizione del signor podestà Matteo, del quale sono di pertinenza tutti i diritti comuni, cioè punire i delitti, organizzare spedizioni militari, riscuotere pedaggi, ripatici e tutti gli altri redditi, controllare i panettieri, i mugnai, i tavernieri e gli altri commercianti. Ugualmente dico e ordino che il signor Guglielmo Mastaglio presti giuramento a tutti i decreti del podestà di Cremona Matteo entro la prossima domenica, se il signor Matteo vorrà, ma dico anche che [il detto podestà] non potrà ordinargli di sciogliere la sua società e non potrà giudicare gli uomini della sua società che hanno giurato di averlo come podestà. [...]

Fatto in Cremona.

39. 1) A. GIUSTINIANI, Castigatissimi Annali con la loro favola della Ecclesia e illustrissima Repubblica di Genova, Genova, A. Bellono, 1537, c. LIX r. (1190)

Era cresciuta la città in potentia e in ricchezza, ma molto più in ambizione e vigilavano nella città discordie, divisioni e cospirazioni piene di odio e di malevolenza e molti senza alcun freno di modestia volevano esser fatti consoli e maneggiar la repubblica a loro modo, per il ché i savi e i consilieri della città insieme con i boni homines statuirono e fecero legge che per l'anno da venire non si dovessino fare consoli della repubblica, anzi che si dovesse pigliar un podestà forestiero per governo e per regimine di quella, alla qual cosa quasi tutti s'accordarono e fu eletto il primo podestà messer Mangoldo del Tetocio, cittadino bresciano, al qual circa la fine dell'anno presente fu data piena balia e larga possanza del reggimento della città, essendo i consoli in casa di Ogerio del Pane, uno dei scrivani della comunità per fare i computi e la ragione della repubblica, furono assaliti da tre...



e fu morto Lanfranco Pevere, uno dei consoli, uomo nobile e molto dabbene e per questa morte suscitarono in città le discordie e le sedizioni e il giorno seguente il podestà, poi di aver avuto lungo parlamento col populo, andò personalmente e fece ruinare infine a fondamenti una casa molto preziosa in la contrada chiamata del Castello; degli omicid non poté far vendetta perché se ne fuggirono.

40. C. ROSSO – L. VIVALDO, Gli statuti di Noli, in «Atti della Società Savonese di Storia Patria», XXVII, 1949, pp. 63, cap. I.

Dal momento che nessuna città può essere governata rettamente e giustamente senza magistrati e rettori che la reggano e la governino e senza di questi è inutile stabilire statuti e leggi, volendo provvedere al reggimento della città, stabiliamo ed ordiniamo che prima del natale del Signore, cioè nella festività di S. Lucia, dal podestà o dai consoli in quel momento in carica, al suono della campanella e del corno, come è consuetudine, sia raccolto il popolo della detta città di Noli nel palazzo del comune, tutti gli uomini dai venti ai settanta anni, cioè uno per ciascuna famiglia, e di fronte al popolo, in quel giorno, dal podestà o dai consoli si proponga se nell'anno seguente ci debba essere in Noli un podestà o dei consoli e se in quell'anno la città di Noli debba essere retta e governata da un podestà o da dei consoli e,



fatta la detta proposta, siano dati a ciascuno degli uomini dai venti ai settanta anni presenti a detta assemblea due pietre, una bianca ed un'altra nera, e, fatta la proposta se la detta città debba essere retta nell'anno a venire da un podestà o da dei consoli, coloro che vorranno dare un voto favorevole pongano la pietra bianca e coloro che vorranno dare un voto negativo pongano la pietra nera e, consegnate [a ciascuno] le pietre, ciascuno dei detti uomini sia obbligato e debba porre quella pietra che vuol dare in un sacchetto o bussolotto che lo scriba del comune terrà fra le mani.



Ottenuto dunque che si debba eleggere un podestà, allora entro quindici giorni i consoli ed i consiglieri della città di Noli debbano e siano obbligati ad eleggere il detto podestà con queste formalità, cioè che, fatta la proposta da parte dei consoli, colui che avrà più voti sia podestà in quell'anno e se ci saranno due persone che avranno voti pari in predetto consiglio, allora da parte dei signori consoli i loro nomi siano scritti in due schede, le quali schede verranno poste in un sacchetto, o recipiente, e colui il cui nome sarà stato scritto sulla scheda estratta, sarà podestà ed avrà il potere della città di Noli per quell'anno per cui sarà stato eletto.

41. Gli statuti di Bra, a cura di E. MOSCA, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 1958, pp. 14-15.

Il signor podestà ed i consoli del predetto luogo [di Bra] giureranno sul santo vangelo di Dio, tenendo fra le mani il libro, e si impegneranno in buona fede e senza alcuna frode di reggere e governare il comune, di difendere e proteggere ogni singola persona del predetto luogo e di difendere e mantenere i diritti e le ragioni del detto comune e di ogni singolo cittadino ed anche di proteggere e tutelare gli orfani e le vedove, le donne, i minori di venticinque anni, i mentecatti, le chiese e gli ospedali e tutti gli abitanti della villa di Bra e di difendere e mantenere i loro diritti e di far pagare tutti i redditi alle dette chiese e ancora di difendere e tutelare i territori e la giurisdizione tutta del predetto luogo e di non accettare, durante il tempo del loro ufficio, qualche dono o qualche favore dal detto comune o da qualche singola persona perché in tal modo il loro ufficio verrebbe declassato e, se contravverranno a questa disposizione, perderanno dieci lire astesi del loro salario, trattenuta che i sindaci [del comune] saranno tenuti a richiedere loro e, se qualcuno protestasse, dovrà pagare una multa di venti soldi astesi ai sindaci.



[Giureranno] che, ogni qual volta dovranno spendere per il comune, eviteranno le spese che vedranno – o che uno di loro vedrà – essere inutili o che si potranno evitare e rispetteranno e osserveranno i capitoli contenuti nel presente volume [degli statuti] e niente altro, neanche le deliberazioni prese dai consiglieri della detta città, a meno che i detti capitoli siano stati revocati.

[Giureranno] di rispettare e osservare tutte le buone consuetudini, tanto recenti che vecchie, fatte e solite nella detta città.

[Giureranno] di conservare i segreti e gli affari privati che a loro o ad uno di loro verranno confidati, a meno che non possano provocare un qualche danno al comune di Bra o a colui che li ha confidati a loro e a meno che detti segreti siano contro l'onore e la tranquillità del magnifico signor Galeazzo Visconti [allora signore di Bra].



I detti podestà e consoli non permetteranno a nessuno che non sia del consiglio di Bra di venire a presenziare a detto consiglio e rispetteranno ed osserveranno tutti i patti stipulati dal detto comune con qualsiasi persona del detto luogo o che gli abitanti di Bra abbiano stipulato fra di loro o abbiano stabilito che venissero stipulati.

E non possa il signor podestà nel tempo del suo ufficio assentarsi dalla città di Bra più di cinque notti ogni mese e non possa neppure richiedere licenza di assentarsi per un periodo maggiore e se avrà richiesto tale licenza o si sia assentato più del dovuto, perda per ogni notte cinque soldi astesi del suo salario, e chi protestasse e affermasse che gli era possibile di assentarsi per un periodo maggiore di quello sopra fissato, paghi ancora cinque soldi astesi, a meno che non si sia assentato per affari del comune.



Ed il podestà ed i consoli non possano proporre in consiglio l'assoluzione di qualche accusato o di qualche reo sottoposto al pagamento di una multa e non possano portare le balestre del comune fuori del distretto di Bra, se non in servizio del comune predetto.

42.1. Codice diplomatico della repubblica di Genova, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, in «Fonti dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 77, Roma, 1936, vol. I, n. 128, pp. 153-166

In nome del Signore. Amen. Dalla prossima festa della purificazione di S. Maria per la durata di un anno noi consoli eletti agiremo a favore delle comunità e opereremo per l'onore del nostro arcivescovato e della nostra madre Chiesa e della nostra città in tutte le cose, mobili ed immobili, con querele o senza querele, quando sapremo che si tratta di interessi della comunità.

Noi di nostra scienza e volontà non arrecheremo danno all'onore della nostra città, né all'utilità ed all'onore della nostra madre Chiesa.

Noi non violeremo i diritti di qualche nostro concittadino a vantaggio del comune, né i diritti del comune a vantaggio di qualche nostro concittadino, ma equamente osserveremo e terremo in giusto conto tali diritti, come in tutta onestà e secondo ragione crederemo essere giusto...



Se qualche genovese, privatamente e personalmente da qualcuno di noi o pubblicamente da molti, sarà chiamato e richiesto di entrare nella nostra compagna e dopo quaranta giorni dal momento in cui sarà stato chiamato, non vi sarà ancora entrato, non avremo più alcun rapporto con lui e non ascolteremo né lui, né le sue istanze per i prossimi quattro anni, a meno che il comune di Genova non promuova contro di lui una qualche azione, nel qual caso lo ascolteremo e poi agiremo in tutta onestà; e non lo eleggeremo né console, né chiavario e non lo manderemo in nessun luogo come nostro ambasciatore, né lo accetteremo come avvocato nel tribunale nel quale dovremo giudicare, né gli daremo alcun ufficio del comune. E proibiremo al popolo di trasportare lui, che non volle essere della compagna del comune, ed il suo denaro per mare.



Se poi qualcuno avrà trasportato lui ed il suo denaro, non appena ne verremo a conoscenza, faremo vendetta contro costui, in tutta onestà, secondo il nostro arbitrio. E se chi sarà stato invitato ad entrare nella compagna ed avrà rifiutato, come è detto sopra, avrà un qualche contrasto con un uomo della nostra compagna e noi lo sapremo, faremo in modo che nessun uomo della nostra compagna gli dia consiglio ed aiuto in quel contrasto e raccomandanderemo al popolo che dia consiglio all'uomo della nostra compagna...

Non faremo bando per un esercito generale, né cominceremo una nuova guerra, né stabiliremo divieti e tasse sulla terra, se non con il parere della maggior parte dei consiglieri in rapporto al numero delle persone convocate al consiglio con il suono della campana e che presenzieranno al consiglio stesso. Non imporreemo tasse sul mare, se non in occasione di una guerra sul mare. E tutto ciò con l'approvazione della maggior parte dei consiglieri, come è detto; e se imporreemo delle tasse, non le condoneremo ad uno, se non [lo faremo anche] a tutti...



Io da solo non farò giurare qualche testimonio nella città o nei sobborghi, o nel castello, né gli chiederò conto del giuramento che ha fatto, se non sarò con l'altro console mio socio o se sarò mandato fuori città per qualche affare che competa al mio ufficio di console...

Se troveremo un uomo in qualche parte di questa città, gli faremo giurare di essere in eterno abitatore di questa città e di venire ad abitare in Genova con la moglie e con i figli che convivono con lui nella sua famiglia, se ne avrà, e con i suoi beni mobili e questo perché sia in perpetuo abitatore di questa città, secondo la consuetudine degli altri cittadini, senza frode, ad eccezione del marchese e del conte e di quelli che abitano da Chiavari sino a Portovenere; e se troveremo qualche abitatore che compia qualche frode nella suddetta abitazione, non saremo tenuti a nulla verso di lui...Noi non ci permetteremo né per amore, né per timore, né per odio, né per parentela, né per altra causa di non compiere tutto ciò che sopra è detto, così come è stato determinato, in tutta onestà e senza frode o animo cattivo, se potremo, salvo quello che non potremo fare per giusto impedimento divino o per dimenticanza.

43.I.GIANFRANCESCHI, Gli statuti di Sarzana del 1330, in «Collana Storica della Liguria Orientale», III, Bordighera, 1965, pp. 17-18.

Del giuramento del podestà

Giuro io podestà o rettore che sarò in Sarzana, avendo fatta la santa invocazione sui santi vangeli di Dio, toccando il volume, nel primo giorno del mio incarico o nel seguente, presente il parlamento generale del detto comune di compiere il mio ufficio bene e secondo la legalità, allontanati da me odio e amore, preghiere, denaro o paura,... per giovamento, utilità e pace del comune e degli uomini di Sarzana. [Giuro] di difendere e migliorare i diritti, la pubblica giurisdizione, le consuetudini e la posizione del detto comune in buona fede e senza frode e di non sminuirli o permettere che vengano sminuiti in nessun modo o maniera.



E [giuro] di rendere giustizia ai richiedenti nelle cause civili e criminali secondo le leggi e i capitoli della detta terra.

E per rendere giustizia sarò presente ogni giorno e nell'orario prestabilito al banco della giustizia, se sarà necessario.

E darò spiegazione del mio operato ogni giorno, se qualcuno me lo chiederà.

Nel consiglio generale della detta terra con il consenso degli assessori di Sarzana, o quando sarà opportuno, farò le condanne e le assoluzioni, ogni due mesi, ed esigerò le multe, passati dieci giorni, secondo le mie possibilità, a meno che non siano prorogate con una richiesta di appello. Delle quali multe la metà toccherà al comune di Pisa e l'altra metà sarà riservata al comune di Sarzana.



Osserverò e farò osservare gli statuti, le riforme e i decreti del comune di Sarzana, presenti e futuri, purché non siano contrari a qualche statuto contenuto nel presente volume. Né consentirò che qualche statuto del detto comune sia cassato, mutato, sospeso o gli sia fatta qualche deroga in qualche atto pubblico o privato, a meno che ogni volta i detti statuti siano riconosciuti unanimamente passibili di rinnovamento. E se qualche cosa sarà fatto contro questi, non abbia alcun valore. Né intorno a questa questione impetrerò licenza di dispensa, né per me, né per altra persona; né consentirò che sia concessa questa licenza se dagli anziani di questa città non sarà stata prima impetrata tale licenza.

Manterrò nei loro diritti i pupilli, le vedove, gli orfani, gli ecclesiastici e le altre persone sottoposte alla mia giurisdizione.

Non pernoterò fuori la detta terra senza licenza degli anziani del popolo della città di Pisa.



E tutte le condanne, gli introiti e i redditi del detto comune farò pervenire nelle mani del camerario della detta terra al più presto possibile.

Né consentirò che delle sostanze del detto comune si spenda qualcosa in contrasto con gli statuti o con le riforme degli stessi statuti comunali.

Non accetterò il salario attinente al mio ufficio dal detto comune se non per il periodo in cui io effettivamente presterò servizio e non prenderò nulla di più di quello che a me tocca a seconda dello statuto.

E farò in buona fede e senza frode tutte le altre cose che saranno opportune al mio ufficio. E starò al sindacato nel tempo stabilito nelle presenti costituzioni.

Un giuramento simile sono tenuti a prestare il giudice ed il notaio riguardo ai compiti loro spettanti nel detto tempo e nel detto luogo.

43, G. VILLANI, Cronica, libro V, cap. 32.

Negli anni di Cristo 1207 i fiorentini ebbono la prima signoria forestiera, ché infino allora s'era retta la città con signoria di consoli cittadini de' maggiori e migliori della terra, col consiglio del senato, cioè di cento buoni uomini; e detti consoli al modo di Roma tutto guidavano e governavano la città e rendean ragione e facevan giustizia e durava loro ufficio un anno. E erano quattro consoli mentre che la città fu a quartieri, per ciascuna porta uno; e poi furono sei, quando la città si partì a sestì; ma li antichi nostri non facean menzione di tutti i nomi, ma dell'uno di loro di maggior stato e fama, dicendo: al tempo di cotale console e di suoi compagni.



Ma poi, cresciuta la città di gente e di vizi e facendosi più malefici, sì s'accordarono per meglio del comune acciocché i cittadini non avessero sì fatto incarico di signoria, né per prieghi, né per tema o per disservigio o per altra cagione non mancasse la giustizia e ordinarono di chiamare uno gentile uomo d'altra città, che fosse loro podestà per un anno e rendesse le ragioni civili co' suoi collaterali e giudici e facesse le esecuzioni delle condannagioni e giustizie corporali. E il primo che fu podestà in Firenze fu nel primo anno Gualterotto da Milano e abitoe al vescovado, imperciocché ancora non avea palazzo di comune in Firenze.